

NELLA CAUSA

DI

S. A. R. la Principessa Elvira di Borbone

CONTRO

- S. A. R. il Principe don CARLOS di Borbone, Duca di Madrid
S. A. I. R. la Principessa BIANCA di Borbone, moglie di
S. A. I. R. l'Arciduca Leopoldo Salvatore d'Austria, Principe di Toscana
S. A. R. la Principessa BEATRICE di Borbone, moglie del
Principe Fabrizio Massimo, Duca di Anticoli Romano
S. A. R. la Principessa ALICE di Borbone, moglie del Principe
Vittorio Federico Schönburg Waldenburg
S. A. R. il Principe JAIME di Borbone.

PARERE

del D.r. G. C. BUZZATI
Prof. ord. di diritto internazionale
nella R. Università di Pavia

E

del D.r. E. CATELLANI
Prof. ord. di diritto internazionale
nella R. Università di Padova.



MILANO

TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO - VIA BROLETTO, 9.
1899.



ESPOSIZIONE DELLA QUESTIONE

Re Carlo IV di Spagna, nato a Napoli nel 1748, salito al trono nel 1788, lasciò alla sua morte due figli, Ferdinando e Carlo. Ristabilita dalla prima pace di Parigi, dopo l'epopea Napoleonica, la legittima dinastia dei Borboni sul trono di Spagna, il figlio primogenito di Carlo IV, Ferdinando, ebbe la corona col nome di Ferdinando VII. Rimasto privo di discendenza dai suoi tre primi matrimoni, sposò infine Maria Cristina, figlia di Francesco I di Napoli da cui ebbe una figlia, Isabella. Siccome la successione al trono doveva, per il diritto pubblico spagnuolo, avvenire secondo la legge salica, promulgata in Ispagna il 12 Maggio 1713 da Filippo V, alla morte di Ferdinando VII avrebbe dovuto succedergli il fratello Carlo o, in mancanza di questo, i figli di lui. Se non che il re Ferdinando VII nel 29 marzo 1830, promulgando la Prammatica Sanzione

che era stata già preparata ma non promulgata nel 1789 per richiamar in vigore l'antico diritto delle donne alla successione al trono, mutò l'ordine della successione a favore dei proprii discendenti diretti.

Fu per effetto di questa Prammatica Sanzione, la cui nullità è sostenuta dai fautori di don Carlos, che a Ferdinando VII succedette anzichè Carlo suo fratello, la figlia Isabella e quindi Alfonso XII e infine l'attuale regnante Alfonso XIII.

Intorno alla Prammatica Sanzione del 1830 va notato ch'essa fu promulgata senza che ne fossero avvertiti nè il Consiglio di Stato, nè il principe Carlo: e va pur notato che, avendo posteriormente Ferdinando VII chiesto al fratello se fosse disposto a giurare di riconoscere Isabella come regina alla morte del Re stesso, Carlo rispose: « io sono fermamente convinto dei diritti legittimi che io ho alla corona di Spagna, nel caso che io sopravviva a Vostra Maestà e che la Maestà Vostra non lasci figli maschi; io dichiaro perciò che nè la mia coscienza nè il mio onore mi permettono di giurare per altri diritti (1) »: e, coerente alla sua dichiarazione, Carlo, alla morte del fratello, avvenuta nel 1833, si proclamò Re nelle provincie Basche col nome di Carlo V e cominciò la prima guerra carlista che durò dal 1834 al 1839. È stato in seguito ai questi fatti che, per decreto reale del 27 ottobre 1834, confermato dalle Cortes il 15 gennaio

(1) Ved. *Conte di Pinar*. Il diritto di Carlo VII al trono di Spagna, dimostrato in via istorica e legale. Venezia 1875.

1837, Carlo V fu dichiarato decaduto dal grado di Infante. Dapprima il partito carlista ottenne felici successi tanto da obbligare il governo spagnuolo a richieder due volte d'aiuto la Francia che sempre rifiutò: ma una maggiore energia spiegata poi dal governo obbligò Carlo V a cercar rifugio prima in Portogallo, poi in Inghilterra. Ritornò bensì poco dopo sul territorio spagnuolo, ma, abbandonato poco per volta dai suoi seguaci, egli lasciò nel 1839 la Spagna e si ritrasse in Francia.

Carlo V ebbe due figli: Carlo, morto nel 1861 senza lasciar discendenza, e Giovanni, nato sul territorio spagnuolo nel 1822, il 5 maggio, prima quindi che fosse promulgata la Prammatica Sanzione. Sposatosi a Maria Beatrice d' Austria Este nel 1847, ebbe per figlio il vivente don Carlos, nato a Laybach il 6 febbraio 1848. Giovanni, per quanto non abbia mai tentato di far valere con la forza i suoi diritti, pure sempre li affermò: solennemente poi il 3 ottobre 1868 rinunciò a favore del figlio, don Carlos, le sue pretese alla corona di Spagna: e nello stesso giorno don Carlos, emanò un proclama (1) nel quale protestava contro ogni governo spagnuolo e dichiaravasi per la « monarchia nazionale » contro una monarchia straniera, e per l' « unità della fede » contro la libertà dei culti: e intitolavasi insieme Carlo VII.

Don Carlos qualche anno dopo, ossia nel 1872,

(1) Ved. *Seignobos*. Histoire politique de l'Europe contemporaine. Paris 1897, pag. 268 e seg.

il 15 aprile, pubblicò un nuovo proclama al partito carlista, riaffermando i suoi diritti come spagnuolo e legittimo discendente di re Carlo IV al trono di Spagna, ed eccitando il partito carlista a prendere le armi in suo aiuto: e difatti, dopo l'abdicazione di Amedeo di Savoia da re di Spagna, la guerra carlista scoppiò nuovamente; don Carlos, già penetrato sul territorio spagnuolo sottomise rapidamente la Navarra, la Catalogna, l'Aragona e Valenza, e con atto del 16 aprile 1874 costituì il suo governo e dichiarò effettivo il suo regno: stabilendo la sua capitale a Estella nella Navarra.

È inutile per noi seguire le vicende dell'esercito carlista fino al 26 febbraio 1876, giorno in cui don Carlos si ritirò in Francia ed ebbe fine la seconda guerra carlista. Ci basti constatare che egli mai riconobbe la dinastia attualmente regnante, proclamò sempre i propri diritti alla corona di Spagna, ed anche ultimamente, profittando delle angustie in cui era il regno spagnuolo per la guerra contro gli Stati Uniti d'America, sembra che abbia nuovamente tentato di far prendere le armi al partito carlista.

Il 4 febbraio 1867 don Carlos si unì in matrimonio con la principessa Margherita di Borbone figlia di S. A. R. Ferdinando Carlo di Borbone, già duca di Parma sotto il nome di Carlo III e di S. A. R. Luisa Maria Teresa di Borbone, nipote di S. M. Carlo X di Francia. Il matrimonio venne celebrato a Frohsdorf: e nello stesso paese il giorno prima, il 3 febbraio 1867, gli sposi firmarono il loro

contratto di matrimonio, cui presero parte, per esprimere il loro consenso, il principe Enrico conte di Chambord, quale tutore della sposa, figlia di sua sorella duchessa di Parma, in virtù del testamento olografo di questa 20 dicembre 1860, pubblicato al Gran Maresciallato della Corte d'Austria il 20 marzo 1864; e per lo sposo la madre di lui, la principessa Maria Beatrice d'Austria Este, a nome anche del marito don Giovanni di Borbone allora assente da sedici anni dagli Stati austriaci. Don Carlos del resto era maggiore per decreto dell'imperatore Francesco Giuseppe dell'11 dicembre 1866.

Riferiamo di questo contratto soltanto le disposizioni che possono avere direttamente o indirettamente importanza nella nostra questione.

Nell'art. II la sposa principessa Margherita « autorisée par Monsieur le Comte de Chambord, son tuteur, s'est constitué en dot une rente annuelle de 32.500 florins, en banquenotes d'Autriche, portion de sa fortune, qui se compose présentement et en totalité d'obligations sur divers États d'Europe, sur divers chemins de fer français et autres et de sa part indivise dans la propriété de Camajore et de Montignoso située en Toscane ».

Il patrimonio della sposa essendo allora ancora indiviso con quello dei suoi fratelli e sorelle e non essendone possibile una ripartizione senza portare pregiudizio ai loro interessi, restava (sempre secondo l'art. II) stabilito che la parte spettante alla sposa e la dote che essa si costituiva, sarebbero conservate e amministrate dal conte di Chambord, che

il capitale rappresentante i 32.500 fiorini di rendita non potrebbe essere alienato se non trasformandolo in altri titoli vantaggiosi o in immobili « conservants leur caractère dotal comme garantie légale », e che la rendita dotale sarebbe pagata al marito di trimestre in trimestre anticipatamente dal giorno del matrimonio.

Analogamente don Carlos avrebbe contribuito ai carichi della famiglia mediante una somma annua di 12.500 fiorini (art. IV). — Prevedendo poi vari casi possibili di premorienza della moglie o del marito, l'art. IV del contratto stabilisce quanto segue :

« La dot après le décès des Princes futurs époux appartiendra aux enfants qui naîtront de ce mariage. Le Prince don Carlos en jouira pendant la durée de ce mariage et pendant l'existence des enfants qui survivraient à leur mère. Si la Sérénissime Princesse survit au Prince Sérénissime son époux, et qu'elle ait des enfants, elle aura la jouissance de la dot. Dans le cas où le Sérénissime Prince don Carlos de Bourbon survivrait à la Sérénissime Princesse, future épouse, et qu'il resterait sans enfants de son mariage avec elle, la dot serait rendue aux héritiers naturels ou testamentaires de la Sérénissime Princesse ».

Dopo aver stabilito che la sposa, in caso di premorienza del marito, si incaricherà della tutela dei figli (art. VII), nell' art. VIII venne disposto : « La Sérénissime Princesse aura la faculté de disposer par testament de tous les biens meubles et

immeubles qui formeront son patrimoine particulier. Si elle meurt sans laisser de testament, son héritage passera à ses héritiers naturels. Quant aux effets précieux quelconques, bijoux, diamants, objets d'or ou d'argent qui se trouveraient appartenir à la Sérénissime Princesse Marguerite au jour de son décès, il en sera dressé un inventaire exact, et ils seront remis sans délais avec les biens meubles et immeubles à ses héritiers naturels ou testamentaires ».

Di questo contratto si fecero tre esemplari, di cui uno consegnato al Gran Maresciallato della Corte d'Austria per essere conservato negli archivi.

Dopo molti anni di vita coniugale, che non pare sia stata molto felice, nel 1882 la principessa Margherita si ritirò, lontana dal marito, a vivere nella sua tenuta in Toscana insieme ai figli suoi e da quel momento ad essa vennero corrisposte le rendite dotali. Pure nella sua tenuta, dove era domiciliata, essa morì nel gennaio 1893, lasciando un figlio maschio don Jaime e quattro figlie, le principesse Bianca, Elvira, Beatrice e Alice.

Con suo testamento olografo in data 5 dicembre 1891, pubblicato il 31 gennaio 1893 presso la Pretura di Viareggio così essa dispose: « Je nomme mon frère Robert mon exécuteur testamentaire en l'autorisant à déléguer qui bon lui semble, pourvu que ce soit une personne énergique et qui fasse exécuter scrupuleusement mon testament ».

« Ma fortune déposée en partie chez Rothschild de Vienne, en partie chez Rothschild de Paris et

en très petites parties confiée à La Suen, sera divisée en quatre parties, dont trois à mes trois filles, Elvira, Beatrice, Alice, et la quatrième divisée en deux, entre Blanca et Jaime qui ont été avanta- gés par le duc de Modène et par ma tante ».

« Je lègue les biens que j'ai en Italie, la tenuta Imbarcati, ma part de ce qu'elle contient à mes quatre filles, Blanca, Elvira, Alice et Beatrice, les priant de laisser Esparza l'administrer car il sait les charges qui y pèsent ».

Inoltre lascia il collare di Maria Antonietta al figlio Jaime, le altre gioje divise fra le quattro figlie, i pizzi divisi fra i cinque figli. Seguono e precedono alcune disposizioni per il seppellimento, per vari legati, pensioni, ecc., che non hanno per noi verun interesse.

Il marito don Carlos non è beneficiato in alcun modo: vi è nominato una sola volta, alla fine del testamento con le parole: « Je demande pardon à mon mari et à toutes les personnes que j'aurai offensées dans ma vie, et je pardonne de grand coeur à tous ceux qui m'ont fait de mal comme j'espère que Dieu me fasse miséricorde ».

In esecuzione di queste disposizioni di ultima volontà, il Gran Maresciallo della Corte d'Austria pare abbia preso alcuni provvedimenti relativi alla divisione dell'asse ereditario. Non ci è noto però l'atto di divisione, nè sappiamo quale diritto sia stato dal Gran Maresciallo applicato per determinare la quota legittima dei figli, i diritti del coniuge superstite, ecc. Questo solo sappiamo che

la principessa Elvira ebbe una parte in beni mobili, la quale, data la considerevole ricchezza della madre e le disposizioni testamentarie che largamente la beneficiavano, non può costituire certo tutta la quota sua ereditaria: inoltre della tenuta esistente in Toscana la principessa Elvira nulla ebbe finora della sua parte, e neppure d'altri beni dalla madre lasciati.

Per quanto riguarda il capitale che la madre si era costituito in dote e intorno al quale nulla dispose nel suo testamento, don Carlos, quale padre e rappresentante delle figlie minori Elvira, Beatrice e Alice, il figlio don Jaime e la figlia Bianca domandarono, il 22 ottobre 1894, col mezzo dei loro procuratori, al Gran Maresciallato di Corte in Vienna e da esso ottennero che dalla rubrica di deposito « Successione della principessa Margherita di Borbone, » venissero separate tante carte valori da costituire una rendita di fiorini 32.500, fossero intestate in una nuova rubrica « Successione della duchessa di Madrid - Capitale di coprimonto per la rendita dotale come da patti nuziali » e che le rendite di queste carte-valori fossero alle scadenze consegnate al procuratore di don Carlos « perchè le impieghi per gli Ill.mi figli della defunta Ill.ma duchessa di Madrid o per alcuni fra essi a seconda degli ordini del duca di Madrid, don Carlos di Borbone ». — Avvertasi che nella istanza stessa è detto e ripetuto che don Carlos agisce quale padre e legale rappresentante delle

LL. AA. RR. *minorenni* le Ill.me principesse Elvira, Beatrice ed Alice di Borbone.

Qualche anno dopo, maritate le tre figlie Bianca, Beatrice e Alice, la principessa Elvira, già maggiorenne, per varie circostanze che eccedono il campo segnato alla nostra indagine, abbandonò la casa di sua abituale dimora.

Don Carlos di Borbone interruppe qualunque rapporto con la figlia, rese pubblica una sua dichiarazione con la quale faceva noto che la calcolava come morta e non contribuì più in alcun modo al suo mantenimento.

La principessa Elvira quindi che ancora non ebbe, dopo sei anni dalla morte della madre, la quota che le spettava sulla eredità materna, che non partecipa in modo alcuno agli utili che il padre suo deriva dall'usufrutto sui beni dotali della principessa Margherita, usufrutto che crede nullo, domanda ai Tribunali italiani che vogliano

Giudicare :

Previa declaratoria, doversi ritenere caduta successione della principessa Margherita di Borbone duchessa di Madrid la rendita dotale *de qua*.

Essere la richiedente donna Elvira di Borbone nel diritto di ottenere la quarta parte e di conformità dichiararsi tenuto e condannarsi S. A. R. il principe don Carlos di Borbone duca di Madrid a rappresentare, rilasciare e pagare l'annua rendita

di fiorini otto mila duecento cinquanta pari, salvo più esatto accertamento, ad italiane lire diciotto mila cento cinquanta a far tempo dal giorno della morte della principessa Margherita, o quanto meno dal giorno del di Lui passaggio a seconde nozze, provvedendosi, come di ragione, onde per l'avvenire la rendita stessa sia direttamente servita alla richiedente salvo ben inteso la di lei proprietà sul corrispondente capitale. Ordinarsi la divisione di tutto il patrimonio dimesso morendo della principessa Margherita di Borbone, niente escluso nè eccettuato a seconda delle disposizioni testamentarie e codicillari 5 dicembre 1891 e 5 luglio 1892 con la retribuzione alla richiedente della quarta parte a di Lei favore disposta e colla conseguente resa di conto da parte di S. A. R. il principe don Carlos di Borbone. Provvedersi per la esecuzione a sensi degli art. 234, 984 C. Civ. Ital. e degli art. 319 e seg., art. 882 e seg. del Codice P. Civ. Ital.; mediante delega di un Giudice del Tribunale e di un Notaio per le operazioni della divisione, compresa la nomina del perito o periti per le estimazioni, quando le parti non vi abbiano a provvedere d'accordo, o fin d'ora il Tribunale.

Dichiararsi le spese della resa di conto e della divisione a carico della massa ed a carico di qualsivoglia opponente del presente giudizio.

Competenza dei Tribunali italiani a giudicare delle azioni promosse dalla principessa donna Elvira di Borbone davanti agli stessi.

La prima questione che si presenta nella causa che dobbiamo esaminare, si riferisce alla competenza dei nostri tribunali sia perchè da alcuni convenuti è stata eccepita, sia perchè l'attrice e la maggior parte dei convenuti sono stranieri e si trovano in condizioni diverse l'uno dall'altro per nazionalità domicilio o residenza, sia infine perchè la condizione speciale di uno fra essi, don Carlos di Borbone, può far dubitare della competenza dei tribunali italiani.

Esaminiamo quindi separatamente le differenti questioni.

a) Se la competenza dei tribunali italiani venga meno per il fatto che don Carlos non rinunciò alle sue pretese alla corona di Spagna.

Un dubbio, ma niente più d'un semplice dubbio intorno alla competenza dei tribunali italiani può sorgere dal fatto che il duca di Madrid vanta diritti al trono di Spagna. Dato il principio generale che i tribunali di uno Stato non sono generalmente competenti a conoscere delle azioni promosse contro un altro Stato o un Sovrano straniero, se si calcolasse don Carlos come sovrano potrebbe forse parere che la competenza della magistratura nostra dovesse essere eccepita. Ma il dubbio si dilegua facilmente quando

si pensi che la causa della incompetenza dei tribunali di uno Stato a giudicare di Stati stranieri, è fondata sul diritto fondamentale d'indipendenza degli Stati sovrani. Non si concepisce uno Stato indipendente sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato. Affermare l'indipendenza di uno Stato, è affermare la sua libertà escludente l'ingerenza degli altri. L'esistenza di questo diritto esclude ogni controllo straniero tendente a sopprimere o a diminuire questa indipendenza. Se si voglia considerare il carattere assoluto e illimitato di questo diritto d'indipendenza, non si può ammettere l'azione di uno Stato estero erigentesi a giudice d'un altro Stato indipendente, contrariamente alla volontà di questo. Dire che uno Stato è sovrano, è dire che non si può dargli un giudice al quale esso non si sia preventivamente sottoposto. Non si può dissimulare un attentato portato a questo diritto d'indipendenza, nel fatto d'un tribunale condannante uno Stato straniero, ordinante alla forza pubblica di mettere ad esecuzione la sentenza, convalidante dei sequestri sui beni di questo Stato. Anche quando simile decisione giudiziaria restasse lettera morta in seguito all'impossibilità, che nella maggior parte dei casi si presenta, di far eseguire la sentenza, il fatto solo d'un governo straniero obbligato a comparire davanti a tribunali differenti dai suoi propri, il fatto di questi tribunali che ordinano e comandano ad uno Stato diverso da quello dove siedono e giudicano, è contrario a tale idea di assoluta indipendenza. La giurisdizione è il più tangibile, il più ma-

nifesto attributo della sovranità di un paese: sottoporre gli Stati a una giurisdizione straniera equivale a sottoporli ad una sovranità straniera. L'esercizio poi di simile giurisdizione sarebbe contrario non solo al principio di indipendenza degli Stati ma anche al principio di uguaglianza: non si può essere giudicati dal proprio eguale: *par in parem non habet imperium*.

E' conseguenza di questi principj, anche l'altro: che neppure contro un Sovrano straniero possa la giurisdizione di uno Stato esercitarsi: appunto perchè il sovrano, sia perchè il suo potere è autocratico o dispotico, sia perchè agisce nella sfera delle sue attribuzioni costituzionali, non si distingue dallo Stato: lo rappresenta e lo personifica: e tutti i mezzi di esecuzione indispensabili per far rispettare la sentenza del giudice, l'arresto, il sequestro, la dichiarazione di fallimento, la vendita giudiziale ecc. non solo sarebbero inesequibili ed esporrebbero i tribunali a veder disconosciuta all'estero la loro autorità, ma ferirebbero indirettamente l'inviolabilità, l'indipendenza, la maestà del sovrano straniero e in esso lo Stato di cui è capo (1).

Ma lasciando anche di osservare che nella dot-

(1) Ved. *Cuvelier*. — De l'incompétence des tribunaux nationaux à l'égard des Gouvernements étrangers, in *Revue de droit international* 1888, pag. 409. — *Gabba*. De la compétence des tribunaux à l'égard des Souverains et des États étrangers — in *Journal du droit international privé*, vol. XV, pag. 180, XVI, pag. 538, XVII, pag. 27. — *Bar*. De la compét. des trib. contre les gouv. et les souverains étrangers in *Journal cit.*, vol. XII, pag. 645. — *Hartmann*. De la comp. des trib. dans les procès contre Etats et Souverains étr. in *Revue cit.* 1890, pag. 425 e aut. ivi citati.

trina e nella giurisprudenza si fa una giusta distinzione fra la personalità privata del sovrano e la sua personalità pubblica, ammettendo che le questioni relative alle sue relazioni di diritto privato « particolarmente se si tratta di immobili e di eredità situati all'estero e di obbligazioni di diritto privato inerenti a questi stessi beni e eredità » (1) possano essere sottoposte alla giurisdizione di uno Stato straniero, così che anche se don Carlos fosse realmente sul trono di Spagna si potrebbe a ragione sostenere la competenza dei tribunali italiani; lasciando, dico, di osservare tutto ciò, è evidente che un sovrano non può, in generale, esser sottoposto ad una straniera giurisdizione, quando egli effettivamente personifichi uno Stato, quando a capo di questo Stato realmente egli si trovi, quando insomma l'offesa che è fatta all'inviolabilità e indipendenza di lui si rifletta sul suo Stato e sui diritti fondamentali di questo; non già quando, come nel caso di don Carlos, la sua corona è un'ipotesi e il suo regno una vana parola. Non solo; ma siccome l'Italia non ha mai abbracciato nè incoraggiato mai le pretese politiche del duca di Madrid, siccome l'attuale regno di Spagna è in ottimi rapporti con l'Italia, e l'attuale re Alfonso XIII è per lo Stato nostro legittimamente regnante, non potrebbero eventualmente i nostri tribunali accogliere

(1) *Heffter*. — *Droit international moderne*, Berlin 1881, pag. 118.
J. Martens. *Précis du droit des gens de l'Europe* - Paris 1853, pag. 41 e
Gabba, op. cit.

l'eccezione di incompetenza, se fosse sollevata da don Carlos, sulla sua qualità di pretendente, senza recar offesa alla Spagna ed al suo re, e senza decidere una di quelle controversie di ordine altamente politica che son di competenza esclusiva degli altri poteri dello Stato e sfuggono all'indagine della magistratura.

Non dimentichiamo che è massima del diritto internazionale quella di non riconoscere e non attribuire i diritti e i privilegi dei capi di Stato al sovrano che ha abdicato o è stato detronizzato. Quei diritti essi non competono se non che a colui che ha il potere effettivamente e attualmente « *qui actu regit* ». « The actually King » come dicono gl'inglesi, il re attuale, solo rappresenta lo Stato e nessun altro Stato può erigersi a giudice della legittimità o della illegittimità del sovrano che regna. Anche se una parte dei sudditi suoi lo qualificasse illegittimo e usurpatore, ad esso non sarebbe perciò negato il riconoscimento e attribuiti i suoi privilegi, se egli fosse realmente in possesso del potere supremo. In questi casi possesso vale titolo (1).

Del resto la giurisprudenza italiana e straniera ha sempre ammesso tutto ciò: nell'affare Mellerio contro Isabella di Borbone cui era reclamato il prezzo di un fornimento di gioielli, le Corti francesi ammisero la propria competenza perchè venne dimostrato che la regina aveva fatto l'ordinazione ed era stata

(1) *Rivier*. — *Principes du droit des gens*. — Paris 1896, vol. I. pagina 420 ed autori ivi citati.

citata quando non occupava più il trono (1). Nel 1844 l'azione del duca di Brunswick contro il re di Hannover fu ammessa dal tribunale perchè questo re era citato come duca di Cumberland *suddito* della regina Vittoria (2). Nel 1868 la giurisdizione nostra si dichiarò competente per certi atti compiuti da S. A. Francesco V. d'Austria duca d'Este, ma questi atti erano stati compiuti dal duca dopo la sua decadenza come sovrano dello Stato di Modena (3). Quando infine nel 1893 si parlò della azione che una ballerina avrebbe promossa in Francia contro l'ex re Milano di Serbia, venne constatato che « l'ex roi Milan n'eût pas trouvé, dans sa qualité passée de souverain de Serbie, un motif de décliner la juridiction civile. L'immunité accordée aux souverains sur ce point, ne profite qu'aux chefs État en exercice » (4).

b) Ecceppita incompetenza dei tribunali italiani per la competenza personale del Gran Maresciallo di Corte in Vienna su alcuni dei convenuti.

Alcuni fra i convenuti davanti al Tribunale di Lucca e fra questi la principessa Bianca di Borbone, moglie di S. A. R. l'arciduca Leopoldo Salvatore d'Austria, invocando il privilegio di cui go-

(1) Corte Parigi 3 giugno 1872 confermando sentenza tribunale Senna 19 marzo 1872 in *Cuvelier Op. cit.*, pag. 119.

(2) *F. Martens*. — *Traité de droit international* Paris 1833.

(3) *Fiore*. — *La France judiciaire* 1883-84, pag. 227.

(4) *Journal cit.* vol XX., pag. 107 — Ved. anche Cassazione di Francia 4 febbraio 1891 — *Journal XVIII.*, pag. 171 e Corte Parigi 21 febbraio 1889 *Journal XVI.*, pag. 303.

dono in Austria di essere sottoposti alla giurisdizione speciale del Gran Maresciallato di Corte in Vienna, vorrebbero, in virtù di questo privilegio, sottrarsi alla competenza dei nostri tribunali ordinari.

Ma per mostrare l'assoluta inefficacia di questa eccezione, basta esporre in che cosa consiste codesto Gran Maresciallato e vedere di che genere sia la sua speciale giurisdizione.

Il Grande Maresciallato di Corte in Vienna è un antico tribunale da parecchi secoli esistente e che ha avuto a traverso il tempo una giurisdizione molto varia e mutevole: per l'Ordinanza del 1763 (*Jurisdictionordnung*) si estendeva agli impiegati di Corte, alle comunità israelitiche fornite di un privilegio del sovrano, ecc., ecc. Attualmente il Gran Maresciallato è un tribunale straordinario, il quale, sotto la presidenza del Gran Maresciallo (una delle quattro più alte cariche di Corte), è composto di un Direttore di Cancelleria e di altri impiegati propri. Regolarmente funge un giudice unico: nella giurisdizione contenziosa un collegio di magistrati presieduti dal direttore di cancelleria o da un suo rappresentante. Contro le decisioni del Gran Maresciallato si ricorre in seconda istanza alla Corte d'appello (*Oberlandesgericht*) di Vienna, in terza istanza al tribunale supremo (*Oberste Gerichtshof*).

Le principali norme per la competenza sua sono:

1) Il Gran Maresciallato esercita la sua giurisdizione (volontaria e contenziosa) sopra i membri della casa imperiale che non siano sovrani; perciò

non sopra l'Imperatore che è invece sottoposto ai tribunali ordinari.

2) esercita la sua giurisdizione sopra le persone alle quali venne con speciali ordinanze estesa;

3) sopra quelle persone che godono i diritti di esterritorialità quali agenti diplomatici, sovrani stranieri durante la loro permanenza in Austria, ecc. Ma questa giurisdizione viene esercitata solo in quanto e per quanto tali persone vi si sottopongano volontariamente: e inoltre per tutte le azioni immobiliari e per altre speciali azioni non è già il Gran Maresciallato competente, ma lo sono i tribunali ordinari. E questa eccezione alla giurisdizione del tribunale vale anche per le persone ai numeri 1 e 2.

Queste norme vennero riconfermate con la recente legge 1 agosto 1895 sull'esercizio della giurisdizione e sulla competenza dei giudizi ordinari in affari di diritto civile, art. III. Avvertasi infine che il Gran Maresciallato non applica già uno speciale diritto, ma bensì il diritto comune, ossia il Codice civile generale austriaco e le altre leggi dell'Impero.

Bastano queste sommarie notizie intorno a quel Tribunale (1) per far persuasi che non si tratta di una giurisdizione privilegiata cui sempre, per la loro qualità, debbano esser sottoposte certe persone, ma solo di un tribunale speciale che agisce

(1) Cfr. *Vesque von Püttingen*. Handbuch des in Oesterreich, Ungarn geltenden internationalen Privatrechtes, Wien 1878, pag. 55 e seguenti — *Jettel*, Handbuch des internationalen Privat — und Strafrechts — Wien 1893 § 42.

in una determinata sfera : l'esser esso incompetente per le azioni sopra gli immobili e per altre, l'essere i suoi giudicati appellabili davanti ai tribunali ordinari, l'applicare esso il diritto comune, sono caratteristiche tali da far convinti di quanto dicemmo.

Se dunque con risoluzione del 30 luglio 1851 venne in Austria concesso il diritto di estraterritorialità ai membri delle linee più vecchie della casa di Borbone e se con rescritto autografo dell'Imperatore del 10 dicembre 1866 e con decreto del ministero di giustizia austriaco 20 dicembre 1866, venne stabilito essere il Gran Maresciallato il foro personale per l'arciduchessa Maria di Modena d'Este, madre di don Carlos e per i suoi figli, sarà questa una buona ragione perchè don Carlos e i suoi discendenti eccepiscano in Austria, per certe azioni, la competenza dei tribunali ordinari, pretendendo di esser giudicati dal Gran Maresciallato: ma è una ragione di nessun valore per eccepire la competenza dei tribunali italiani, quando questi, per applicazione del nostro diritto giudiziario civile, siano competenti, come dimostreremo. Le disposizioni degli articoli 105, 106 e 107 Cod. di proc. civ. non fanno distinzione fra stranieri e stranieri, siano o non siano essi nella loro patria o in un terzo Stato sottoposti a tribunali speciali. E' inutile d'altronde insistere ora su questo punto, perchè vedremo come la competenza, per il caso in questione, dei nostri tribunali, sia ammessa anche dalle leggi austriache.

c) *Competenza dei Tribunali italiani a norma degli articoli 105 numeri 1 e 3 e 106, n.° 1 Cod. proc. civ. italiano.*

Dimostrato così come don Carlos e i figli suoi non si trovino di fronte al diritto nostro in condizione differente da quella in cui si trovano tutti gli altri stranieri, vediamo se ad essi siano applicabili gli art. 105 e 106 Cod. proc. civ. italiano.

Fra i varii convenuti è necessario distinguere:

1.° quelli che sono attualmente italiani come donna Beatrice, la quale, avendo sposato un italiano, ha acquistato la cittadinanza italiana (articolo 9 Cod. civ.).

2.° quelli, che essendo stranieri, hanno la loro residenza nel regno, come don Carlos.

3.° quelli che essendo stranieri hanno la loro residenza all'estero quali donna Bianca, donna Alice e don Jaime.

Quanto ai primi non può sorgere questione veruna.

Quanto ai secondi la esplicita e chiara disposizione dell' art. 106 n.° 1 « Lo straniero può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno per obbligazioni contratte in paese estero se abbia residenza nel regno, ancorchè non vi si trovi attualmente », non può lasciar luogo a dubbi. Se discutibile è la questione se siano competenti i nostri tribunali a giudicare sopra questioni di stato riguardanti gli stranieri residenti nel regno, è invece fuor di dubbio che lo siano per le que-

stioni riflettenti obbligazioni contratte in estero paese, come è appunto quella relativa al contratto di matrimonio fra don Carlos e la principessa Margherita di Borbone, e ciò per la esplicita disposizione del citato art. 106, e perchè tale principio è in tutto conforme alle massime generali del diritto nostro. Lo straniero infatti residente nello Stato (ancorchè attualmente in esso non si trovi, essendo questa una circostanza transitoria e inconcludente) gode in modo permanente della protezione delle leggi italiane: è giusto quindi che a queste stesse e ai magistrati italiani egli debba andar soggetto.

Si noti inoltre che per il fatto della residenza dello straniero nel regno, è più facile e a lui più agevole esser convenuto dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali che non dinanzi al magistrato straniero: una ragione dunque di giustizia ed una di convenienza.

Infine quanto agli ultimi, quanto cioè ai convenuti stranieri residenti all'estero, la competenza dei tribunali nostri è fondata sul disposto dell'articolo 105 n.º 1: « Lo straniero che non ha residenza nel regno può esser convenuto davanti alle autorità giudiziarie del regno, ancorchè non vi si trovi, se si tratta di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel regno »: ora nel caso in questione, sebbene una parte dei beni mobili dell'asse ereditario della principessa Margherita di Borbone si trovi all'estero, i beni immobili suoi di cui dispose nel suo testamento si trovano in Italia, e l'azione promossa da donna Elvira contro i fratelli

tende appunto alla divisione dell'asse ereditario della madre di cui è parte importante la tenuta di Imbarcati e la tenuta di Viareggio. È evidente poi come le azioni su beni immobili posti sul territorio nostro debbano esser di competenza dei nostri giudici: invero sarebbe assurdo che esse per ciò solo che fossero esperite contro stranieri residenti all'estero, dovessero soggiacere alla competenza del magistrato estero: assurdo in linea generale, perchè si verrebbe con ciò a stabilire che parti diverse di un territorio medesimo e ad una medesima sovranità soggette, potessero essere a differenti leggi procedurali sottoposte: contrario poi ai principii informatori del nostro diritto come risulta dalla relazione Pisanelli: « Quanto alla giurisdizione che si esercita sopra uno straniero, sta scritto nella Relazione, relativamente alle cose che si trovano nel territorio dello Stato, la via da seguirsi non parve dubbia a fronte delle disposizioni contenute nel nuovo progetto di Codice civile, le quali tendono ad assimilare lo straniero al cittadino per quanto concerne il godimento dei diritti civili nello Stato. Il concetto generale pertanto che informa l'attuale progetto sulla materia della giurisdizione, è di equiparare, nei limiti della convenienza, lo straniero al cittadino, sia esso attore o convenuto. » E più oltre lo stesso relatore osserva (1) come sia principio universalmente e incontestabilmente ammesso di diritto internazionale privato che i beni

(1) Cfr. anche *Mattirolo*. Trattato di diritto giudiziario civile italiano Vol. I pag. 823.

formanti parte del territorio di uno Stato debbano necessariamente soggiacere alla podestà legislativa e giudiziaria della sovranità che sullo Stato medesimo impera. E poichè il Codice civile all'art. 7 delle disposizioni preliminari stabilisce che « i beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati » senza distinguere fra quelli appartenenti ai cittadini a quelli appartenenti a stranieri, ne consegue logicamente che le azioni giudiziarie le quali direttamente li colpiscono sono e devono essere sempre ed esclusivamente soggette alla giurisdizione dello Stato del cui territorio essi fanno parte (1). E questo ci soccorre anche per un'altra osservazione che, *ad abundantiam*, vogliamo fare: e cioè che l'attore, nel caso di azioni immobiliari di cui all'art. 105 N. 1, non che *poter* adire l'autorità giudiziaria del regno, più precisamente *lo deve*: la legge ha nel citato articolo compreso in una sola formula le azioni mobiliari e le immobiliari, ma ciò non esclude affatto la intrinseca differenza che fra le une e le altre corre: mentre in fatti per le prime l'attore può, di regola, scegliere fra i tribunali nazionali e i tribunali dello Stato al quale lo straniero convenuto appartiene, per le seconde all'incontro, come quelle che colpiscono i beni immobili esistenti in Italia, facenti cioè parte del territorio nazionale, la scelta non

(1) *Ricci*. Commento al Cod. di proc. civ. Vol. I pag. 235 « Poichè la cosa litigiosa è ugualmente protetta dalla legge, sia che appartenga al cittadino sia che spetti allo straniero: per la stessa ragione i magistrati locali conosceranno delle controversie che la riguardano, tanto se appartenga al regno quanto se spetti allo straniero. »

gli è più possibile, ma la vertenza dovrà essere esclusivamente di competenza dell'autorità giudiziaria italiana, ciò che del resto è stato riconosciuto anche dallo stesso don Carlos, il quale non si oppose a che i tribunali italiani conoscessero della resa dei conti. Lo stesso Pisanelli nella citata relazione avverte questa differenza concludendo nel senso nostro.

Aggiungasi infine che l'essersi la successione aperta in Italia e l'essere morta la testatrice mentre era domiciliata in Italia, sono altre ragioni, come dimostreremo, per sottoporre la questione ai nostri tribunali.

Dalle esplicite e chiare disposizioni del nostro Cod. di Proc. Civ. risulta dunque la competenza dei tribunali italiani nel caso in questione. Ora con altrettanta sicurezza si può affermare che una soluzione non diversa dovrebbe darsi del caso presente anche secondo i principî vigenti nell'impero austriaco.

Giova pur ricordare che tale coincidenza non è elemento necessario del nostro ragionamento, nè deve ritenersi eventualmente fattore indispensabile della decisione del magistrato nostro, poichè questo deve applicare così le regole materiali di diritto come le norme di diritto internazionale civile o giudiziario vigente nel proprio paese, senza preoccuparsi del conflitto in cui tali norme possono trovarsi con quelle vigenti circa alla stessa materia in altri territori. Ma poichè non mancano esempi, del resto non giustificabili nè degni di essere imi-

tati, di corti che esitano ad applicare una norma di diritto internazionale privato vigente nel loro paese, quando non abbiano la sicurezza che le eventuali conseguenze del loro giudicato non troveranno ostacolo nelle leggi e nelle autorità degli altri paesi, dove sia necessario farlo valere, così non è fuor di luogo il dimostrare come la competenza dei tribunali italiani risulti indicata e riconosciuta anche applicando le norme di diritto vigenti in Austria: sicchè in questo Stato non potrebbe incontrare ostacoli la esecuzione della sentenza eventualmente pronunciata in tale materia dai tribunali italiani.

Invero l'art. 79 della legge del 27 maggio 1896 (1) stabilisce come condizione della esecuzione dei giudicati stranieri la reciprocità sia convenzionale, sia di fatto. Questa disposizione che si riferisce alla esecuzione in genere di Atti e Documenti (*Akte und Urkunde*) nulla innova in quanto al sistema della reciprocità già anteriormente in vigore, quanto alle sentenze (*Urtheile*) per il decreto del 15 febbraio 1805 e per quello del 18 gennaio 1799, dalla sovrana risoluzione 11 maggio 1818 e dalla costante giurisprudenza. Ond'è che per effetto della reciprocità risultante dall'art. 941 e seg. Cod. Proc. Civ. italiano, le sentenze italiane sono suscettibili di esecuzione nell'impero d'Austria e che questo, quando la condizione della reciprocità sussista, è uno dei più liberali fra gli Stati d'Europa.

(1) Reichs-Gesetz Blatt. N. 79, 6 Juni 1896, über das Executions und Sicherungsverfahren - Executionsordnung § 79 a 84.

Nonostante questa garanzia generica della reciprocità, la sentenza straniera non sarebbe passibile di esecuzione in Austria se il magistrato straniero che la ha pronunciata non fosse competente. Ora qui può sorgere la questione se la competenza del magistrato straniero debba giudicarsi secondo le regole della *lex fori*, o secondo quelle della legge austriaca o secondo le norme generali del diritto internazionale. Il Rosenblatt (1) dopo aver esposto le varie opinioni sull'argomento propende per il prevalere delle regole austriache circa alla competenza limitando però queste all'indicazione della competenza territoriale. Contro la sua opinione stanno tanto il von Canstein (2) che ritiene debbano applicarsi in tutto le regole del diritto austriaco, che il Vesque von Püttlingen (3) il quale giudica doversi applicare alla determinazione della competenza i principii del diritto internazionale. La opinione del Rosenblatt pare certamente la più attendibile: e del resto la già citata *Executionsnorm* del 27 maggio 1896 la ha già confermata nel § 30, dove si stabilisce che una domanda di esecuzione fondata su di una sentenza straniera può essere ammessa: 1.° quando la causa, secondo le norme di procedura sulla competenza esistenti all'interno, può esser fatta soggetta alla competenza dello stato estero.

(1) *Rosenblatt* - Der Gerichtsstand für Klagen gegen Ausländer nach oesterreichischem Rechte - nella Zeitschrift für internationalem Privatrecht 1891 pag. 285 - 295.

(2) *Von Canstein* - Lehrbuch der Geschichte und Theorie des oesterr. Zivilprozessrechts - Wien 1882 Vol. II. pag. 776.

(3) *Vesque von Püttlingen* - Op. cit. pag. 473.

Ma qui giova tener presente che la ragione determinante una prevalenza assoluta delle norme austriache sulle norme straniere circa alla competenza, non può essere altra che la protezione dei sudditi e questo non sarebbe il caso di tale protezione, essendo che tutti i convenuti, eccezion fatta per uno, non sono già austriaci, ma spagnuoli o italiani o germanici: nè alcun privilegio di assimilazione agli austriaci può derivare a don Carlos, al figlio Jaime ed alle figlie Beatrice ed Alice dalla loro origine e dai vincoli di parentela con la casa d'Austria, poichè la legge austriaca esclude implicitamente tali assimilazioni per chiunque non sia cittadino (art. XXIX della legge 1 agosto 1895 concernente l'introduzione della legge sulla procedura giudiziaria in affari civili contenziosi: « Come interno a senso del regolamento di procedura civile vale il territorio dei Regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero. Chiunque in questo territorio non goda il diritto di cittadinanza, sarà relativamente alle prescrizioni del regolamento di procedura civile considerato come straniero).

E se pure vogliansi applicare le norme del diritto austriaco circa alla competenza, non per questo cessa il magistrato italiano d'essere competente. Per quanto riguarda don Carlos infatti, che è il principale convenuto, trattasi di persona domiciliata in Italia e che, dovunque possa per fini politici aver eletto un domicilio fittizio, ha in Italia la sua abituale residenza e dimora. Ciò importa che il convenuto sia citato, essendolo in Italia, davanti a

un foro competente, così secondo le norme del diritto italiano come secondo quelle del diritto austriaco come secondo le regole generalmente vigenti in materia di competenza *ratione personae*.

A conclusione non diversa si arriva poi quando nella presente controversia si voglia considerare il contenuto materiale tanto in rapporto con l'elemento successorio, quanto con l'elemento contrattuale e matrimoniale della controversia stessa. La notificazione governativa austriaca del 6 agosto 1845 dispone che durante la ventilazione ereditaria, le azioni di successione, di divisione e di sequestro, possano agitarsi davanti al tribunale da quella notificazione investito e che, dopo l'aggiudicazione, si possa adire tanto il foro della ventilazione, quanto quello del convenuto: nel qual caso si hanno due, laddove una sola basterebbe, giustificazioni della competenza dei magistrati italiani. E la legge già citata, del 1 agosto 1895, conferma la stessa regola in quanto si riferisce alla competenza del magistrato nel territorio nel quale è avvenuta la apertura della successione: tale competenza poi non è da quella legge collocata fra le elettive (*Wahlgerichtsstände* § 86 e seg.) ma fra le assolute (*Ausschliessliche* § 76 e seg.) e così dispone: § 77. « Il foro per petizioni colle quali sono fatti valere diritti ereditari o pretese derivanti da legati o da altre disposizioni pel caso di morte, nonchè per petizioni dei creditori dell'eredità derivate da pretese verso l'ereditando o verso gli eredi come tali, si determina, fintantochè non è seguita l'aggiudicazione

dell'eredità, secondo la sede del giudizio presso il quale pende la ventilazione ereditaria. Le petizioni che hanno per oggetto la divisione dell'eredità, spettano al giudizio presso il quale pende la ventilazione ereditaria. Questo foro rimane competente anche dopo passata in giudicato l'aggiudicazione dell'eredità. » Alla quale disposizione si può collegare quella del successivo § 94, che, nel caso di connessione, ammette il prevalere della competenza del giudice investito della controversia principale, ed il § 106 che prevede il caso dell'apertura della successione in Austria di un austriaco morto all'estero: questo § stabilisce: « Se un austriaco è morto all'estero è competente a ventilare la sua eredità il giudizio presso il quale il defunto aveva il suo ultimo fôro generale (§ 66. Il fôro generale di una persona è determinato dal suo domicilio) nell'interno » : tale § 106 ci offre un nuovo argomento in nostro favore, appunto perchè esso non può riferirsi alla successione aperta all'estero di un austriaco, nè tanto meno a quella di una spagnuola, come era la principessa Margherita di Borbone la successione della quale si è aperta in Italia, anche se una parte dei beni mobili sono depositati in Austria; anzi nel caso nostro il § 106 può essere invocato come affermatore per analogia la competenza dei tribunali dell'apertura della successione.

Che poi tale sia l'interpretazione data in questa materia al diritto vigente dalla giurisprudenza austriaca lo dimostra una sentenza della Corte Suprema di Vienna del 13 giugno 1893. Questa de-

cisione non solo ha riconosciuto come vigente la regola che il tribunale competente, per conoscere delle azioni relative ad una successione mobiliare, è il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto; ma ha applicata quella regola ai rapporti internazionali in un caso in cui si trattava di escludere la competenza dei tribunali austriaci in confronto di quella di un tribunale straniero. Base della sentenza è la regola posta dal § 77 dell'ordinanza imperiale del 20 novembre 1852: che, cioè, il tribunale competente per la liquidazione di una successione debba essere quello del territorio nel quale il defunto aveva il suo domicilio ordinario. Questa regola è generale, e pertanto così applicabile agli austriaci domiciliati all'estero, come agli stranieri domiciliati in Austria. E poichè, come abbiamo accennato, nulla è stato innovato a quella regola dal diritto positivo più recente, tale sentenza conserva intera la importanza che l'analogia del caso in quella risolto col caso in questione, le attribuisce.

Trattavasi di un sassone il quale domandava al tribunale austriaco d'essere dichiarato erede della moglie defunta, relativamente al diritto che ad essa apparteneva di percepire un' annua indennità come proprietaria della superficie di una miniera situata nel regno di Boemia. Tale indennità secondo il § 298 Cod. civ. gen. austriaco e i §§ 76 e 109 della legge austriaca sulle miniere, è un oggetto mobiliare. Il caso era dunque analogo al nostro: successione di una straniera aperta all'estero, mobili dipendenti dalla successione situati (con ubicazione

determinata analoga a quella del deposito) in Austria. Inoltre la defunta, fra il 1868 e il 1876, aveva avuto domicilio in Boemia. Nonostante tutto ciò il Tribunale di Libochowitz rigettava la domanda, giudicando che, essendo la defunta domiciliata a Dresda ed essendosi perciò la successione aperta in Sassonia, i magistrati sassoni erano esclusivamente competenti per regolare la devoluzione della successione, senza che veruna competenza derivasse per i tribunali austriaci dalla situazione in Austria dei mobili dipendenti dalla successione sui quali verteva la domanda. Il tribunale superiore di Praga, su ricorso dell'istante, confermava la decisione del giudice di prima istanza, aggiungendo ai motivi dei primi giudici le seguenti considerazioni: che non essendo al momento del suo decesso la defunta austriaca e essendo domiciliata in Sassonia, non poteva esser questione di applicare le norme del diritto austriaco relative agli effetti di un domicilio anteriore di lei nel territorio dell'Impero, e ciò indipendentemente dal sapere se il tribunale sassone si dichiarerà o no competente per liquidare la parte di successione rappresentata dalla indennità litigiosa. La Corte Suprema poi, cui l'istante era ricorso per cassazione, rigettò anche una volta nella ricordata sentenza il suo ricorso, aggiungendo che il tribunale competente per liquidare una successione è, *anche per gli austriaci*, il tribunale nel circondario del quale il defunto aveva il proprio domicilio ordinario; che l'anteriore domicilio avuto dalla defunta in Boemia, non poteva importare la competenza del

tribunale boemo rispetto ai mobili dipendenti dalla successione e situati nel distretto di quel tribunale, e che infine il tribunale della situazione altro compito non può avere se non quello di adottare le misure necessarie per salvaguardare la consistenza dell'eredità in quanto le cose da quella dipendenti si trovino sul suo territorio (1).

Che se poi vogliamo considerare nella presente controversia l'elemento della convenzione matrimoniale che si tratta di giudicare o di applicare nelle sue ultime conseguenze, il diritto austriaco ribadisce la competenza dei tribunali italiani. Ed invero, sia che si voglia considerare la convenzione dal punto di vista semplicemente contrattuale, sia da quello matrimoniale, nei tribunali italiani ricade sempre la competenza: il § 88 della citata legge 1 agosto 1895 stabilisce: « Le petizioni colle quali si domanda l'accertamento della sussistenza o insussistenza di un contratto, l'adempimento o lo scioglimento del medesimo, come pure l'indennizzo per il non adempimento o pel non regolare adempimento, possono prodursi al giudizio del luogo dove il contratto deve essere adempito dal convenuto secondo l'accordo scritto delle parti ». Ora non solo il contratto di matrimonio deve nel caso nostro necessariamente essere eseguito nel luogo del domicilio comune dei conjugi che, sebbene vivessero di fatto separati, era per ambedue l'Italia, ma la rendita di 32,500 fiorini era fino alla morte della moglie e

(1) Corte Suprema austriaca 13 giugno 1893 in *Juristische Blaetter* 6 agosto 1893, n.º 32, pag. 382.

a datare dal 1882 pagata al suo domicilio in Viareggio ed ora è pagata al domicilio di don Carlos a Venezia.

Che se poi si volesse nel contratto di matrimonio considerare più l'elemento morale che il patrimoniale, ci soccorre il § 76 dell' stessa legge: « Petizioni per separazione, scioglimento e dichiarazione di nullità di un matrimonio, come pure per pretese non puramente patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale, spettano al giudizio nel cui circondario i coniugi avevano il loro ultimo comune domicilio ».

Sicchè da qualunque parte si consideri la questione, resta sempre confermata la competenza dei tribunali italiani anche secondo i principî di diritto giudiziario civile austriaco e con ciò dimostrata la possibilità dell' esecuzione che in Austria avrebbe l'eventuale giudicato dei nostri magistrati.

A quale nazionalità appartengano Don Carlos di Borbone, la moglie e i figli suoi.

Determinata la competenza dei tribunali italiani a conoscere della questione che abbiamo in esame, è conseguentemente necessario stabilire a quale nazionalità appartengano le parti in causa per poter sapere quale legge sia loro applicabile.

L'art. 17 del Codice civile spagnolo del 1889 stabilisce: « sono spagnuoli: 1. le persone nate in territorio spagnolo, 2. i figli di padre o madre spagnuoli, sebbene nati fuori della Spagna ». Questo articolo non è altro che la riproduzione esatta dell'articolo 1 della Costituzione spagnuola del 1876 che alla sua volta lo ha copiato dalle Costituzioni del 1869, del 1845 e del 1837.

Don Giovanni di Borbone, nato in Spagna nel 1822, otto anni prima che la legge salica fosse abolita e quando suo padre don Carlos, fratello secondogenito del regnante Ferdinando VII, era erede presuntivo del trono, era spagnolo: su di ciò dubbio non ci può essere; i decreti del '34 e del '37 che lo fecero decadere dal grado di Infante ebbero per solo effetto quello di parificare lui e il suo lignaggio ai semplici cittadini spagnuoli: non decadde dalla cittadinanza spagnuola perchè quei decreti di ciò non parlano, nè avrebbero potuto parlare, spettandogli la qualità di spagnolo per legge. Del resto è noto anche per un recente esempio che ci diede

la Francia, come anche l'allontanamento dal territorio francese dei pretendenti delle famiglie Bonaparte e Orléans, non abbia fatto perder loro la qualità di cittadini francesi.

Il vivente Don Carlos dunque, nato a Laybach da padre spagnuolo nel 1848, si trova quindi nella condizione prevista dall'art. 17, n. 2 del Codice civile spagnuolo e dall'art. 1, n. 2 delle varie Costituzioni di Spagna.

Inoltre la Costituzione del 1876, come anche le anteriori, stabiliscono che lo spagnuolo nato all'estero da un padre o da una madre spagnuola, resti considerato suddito spagnuolo per la legge spagnuola, se per la legge del paese di nascita può essere considerato tale, fintantochè non manifesti esplicitamente la volontà di appartenere al paese della sua nascita. Ora, dato anche che la legge austriaca consenta che colui che sia nato in Austria sia austriaco, (ciò che non é), nessun atto di don Carlos autorizza ad opinare diversamente: infatti nè la sua assenza dalla Spagna è stata od è senza proposito di ritorno, essendo cagionata da forza maggiore, nè la sua attitudine di pretendente può definirsi diversamente dalla antitesi della opzione per un' altra nazionalità.

Don Carlos poi non cade neppure nella ipotesi dell'art. 26 del Cod. civ. spagnuolo: « Gli spagnuoli che trasferiscono il loro domicilio in un paese straniero dove si è considerati come naturalizzati per il solo fatto della residenza, devono, per conservare la loro nazionalità spagnuola, dichiarare che tale

è la loro volontà all'agente diplomatico o consolare spagnolo, il quale dovrà inserirli nel registro degli spagnuoli residenti, ecc ». Ora nè in Austria (come sarà dimostrato) nè in Italia, (Tit. I, Lib. I Cod. civ.) nei due paesi cioè dove don Carlos risiedette, la residenza importa l'acquisto della cittadinanza rispettivamente austriaca e italiana. Del resto poi le pretese di don Carlos e degli ascendenti suoi al trono di Spagna replicatamente proclamate e fatte valere anche per mezzo delle armi, dimostrano nel modo più chiaro l'intenzione sua e loro di essere spagnuoli, in quanto che sarebbe assurdo concepire un pretendente al trono di Spagna che, mediante un cambiamento di nazionalità, si mettesse nella condizione di non più poter godere dei diritti politici dello Stato su cui aspira a regnare.

L'art. 32 Cod. civ. spagnolo ci assicura poi che anche la moglie di don Carlos acquistò col matrimonio la nazionalità del marito. « La donna maritata, dice quell'art., segue la condizione e la nazionalità di suo marito ».

Nessun dubbio quindi che per il diritto spagnolo, don Carlos, la moglie sua e i suoi figli siano spagnuoli: salvo per questi ultimi, quelle modificazioni che per matrimonio od altre circostanze fossero state portate alla loro qualità di spagnuoli.

Ma don Carlos è spagnolo anche secondo il diritto austriaco. Ed invero il Cod. civ. generale per l'Impero Austriaco non dà importanza alcuna al fatto della nascita sul territorio austriaco per l'attribuzione della cittadinanza. Alla prevalenza

del *jus soli* il legislatore austriaco preferì quella del *jus sanguinis*. Il criterio che la cittadinanza si acquisti per il semplice fatto, spesso accidentale, della nascita sul territorio è stato ormai respinto dalla maggior parte delle legislazioni. Prodotto da quei principî di diritto feudale che alla terra avvincevano l'individuo e dalla terra facevano derivare il complesso dei rapporti che legano la persona allo Stato, il criterio del *jus soli* è fino dal principio del secolo abbandonato da molte legislazioni per sostituirvi quello del *jus sanguinis*, più evidente, più conforme ai desideri, agli affetti, ai bisogni così del genitore come del figlio. Questo informò l'art. 4 del nostro Cod. civ. « E' cittadino il figlio di padre cittadino ». La legge germanica del 1 giugno 1870 sull'acquisto e la perdita della nazionalità dell'Impero e della nazionalità di Stato, il diritto spagnuolo, il Codice francese (art. 10) e molte altre leggi ne hanno seguito l'esempio. E lo stesso principio venne accolto dal legislatore austriaco nel § 28 del suo Cod. civ. generale: « Si acquista il godimento completo dei diritti civili mediante la nazionalità. La nazionalità dei nostri Stati appartiene per la nascita ai figli di ogni cittadino austriaco » (1); e identica disposizione vale

(1) Ved. *Buschmann* - Ueber die österreichische Staatsbürgerschaft - Wien 1833 - *Barth-Barthenheim* - Beiträge zur politischen Gesetzkunde in österreichischen Kaiserstaate - Wien 1822 - Vol. II Part. I - *Vesque von Püttlingen* - Die gesetzliche Behandlung der Ausländer in Oesterreich, nebst einer einleitenden Abhandlung über die österreichische Staatsbürgerschaft Wien - 1832 pag. 4-13 - e *Handbuch des in Oesterreich-Ungarn geltenden internationalen Privatrechtes* - Wien 1878 §§ 15 a 22. *Beauchet* - Acquisition et perte de la nationalité autrichienne nel *Journal du droit international privé* - 1883 Vol. X pag. 362.

anche per l'Ungheria (art. 2 § 1 della legge ungherese del 20-24 dicembre 1879 sull'acquisto e la perdita della nazionalità ungherese). Il fatto dunque della nascita a Laybach, su territorio austriaco, non può essere invocato da don Carlos per essere giudicato suddito austriaco. E neppure da lui può essere invocato il fatto che abbia soggiornato o sia stato domiciliato ininterrottamente per 10 anni consecutivi in Austria. Non sappiamo se questo soggiorno o domicilio potrebbe essere provato: ma, anche se lo fosse, non produrrebbe alcun effetto giuridico per la mutazione di nazionalità, perchè se prima del 1833, il semplice spirare del termine di dieci anni di domicilio consecutivo sul territorio austriaco (*decennium*) faceva acquistare *ipso facto* la nazionalità austriaca, a meno che lo straniero non avesse un ufficio diplomatico, che non fosse al servizio di un ambasciatore, studente, ufficiale pensionato, che non si fosse reso colpevole di un delitto o che non vi fosse un trattato internazionale (1). Dopo il 1833 la norma giuridica venne modificata: infatti presentando questa legislazione dei gravi inconvenienti per gli stranieri cui imponeva una nazionalità che forse non avevano intenzione d'acquistare, dietro reclami fatti da stranieri appoggiati da' loro governi, venne in Austria promulgato il 1 marzo 1833 un decreto, per il

(1) Ved § 29 Cod. civ. gen. austr. e Decreto del 6 novembre 1816 — Vesque — Die gesetzliche Behandlung ecc. § 19 nota e Handbuch § 32 — Herzog - Ueber die Unterbrechung und Hemmung des Decenniums - Wien 1835 e Sammlung der Gesetze über das politische Domicil in Oesterreich Wien 1837.

quale « la nazionalità austriaca si acquista mediante un domicilio non interrotto di dieci anni in Austria, quando lo straniero faccia la prova di questo soggiorno presso le autorità del suo ultimo domicilio, presti il giuramento di sudditanza e ottenga un titolo di naturalizzazione. » (1) Non trovandosi don Carlos in nessuna di queste condizioni, il soggiorno o il domicilio, che eventualmente avesse avuto in Austria, non possono certo avergli fatto acquistare la cittadinanza austriaca.

Non ci consta poi che don Carlos di Borbone abbia mai assunto in Austria un pubblico servizio o che vi abbia prestato, anche temporaneamente, servizio militare: ma anche se ciò fosse, egli sarebbe rimasto pur sempre spagnuolo: ed infatti sebbene per il § 28 del Cod. civ. generale austriaco gli stranieri acquistassero la nazionalità austriaca entrando in un pubblico servizio, ora quella norma è stata abrogata dall'art. 3 della costituzione del 21 dicembre 1867, che ha stabilito essere l'entrata in un servizio pubblico austriaco indipendente dall'acquisto della nazionalità. Quanto al servizio militare la questione non può neppure porsi. Le leggi militari del 5 dicembre 1868 §§ 16 e 20 e del 13 maggio 1869 portano che il diritto di servir nell'esercito o nell'armata è esclusivamente riservato ai nazionali: «Quando per eccezione e per il consenso dell'imperatore qualche straniero ottiene di servire

(1) Ved. *Stubenrauch* Das allgemeine bürgerliche Gesetz-Buch pag. 155.

nell'esercito, esso non acquista per questo la nazionalità austriaca» (1).

Per conseguenza immediata di queste disposizioni chiaro risulta che anche secondo il diritto austriaco il duca di Madrid deve essere considerato spagnuolo e non austriaco. E' superfluo inoltre aggiungere che neppure esso potrebbe sostenere di godere d'ambidue le nazionalità, in quanto che, essendo cittadino austriaco, secondo i principî generali di quel diritto, colui che appartiene con la sua personalità politica allo Stato austriaco e che, come tale, è sottoposto all'autorità politica di questo paese, ed essendo la personalità politica, da cui quindi dipende la nazionalità, indivisibile, ne risulta che non si può essere nello stesso tempo cittadino austriaco e d'un altro paese. (2) Quelli che in Austria son chiamati « sudditi misti » e di cui si occupano alcune Convenzioni fra questo Stato ed altri Stati esteri non sono considerati come tali che sotto il punto di vista di certi rapporti di diritto privato.

Dimostrato così che don Carlos, duca di Madrid, deve essere considerato cittadino spagnuolo anche a norma del diritto austriaco, anche la moglie sua Margherita di Borbone pure per diritto austriaco deve essere considerata come avente acquistata la nazionalità del marito. Infatti la donna austriaca che si marita con uno straniero perde per questo fatto stesso la sua nazionalità, per prendere quella

(1) *Vesque Handbuch* § 29 - *Beauchet* pag. 368.

(2) *Unger* - *System des österreichischen allg. Privatrechts* - Wien 1856 vol. I pag. 292.

del marito, egualmente come la straniera che sposa un austriaco diventa austriaca: la prima regola, quella che a noi interessa, è stata consacrata in Austria mediante l'ordinanza sulla emigrazione del 24 marzo 1832, § 19 e 20. Prima d'allora la donna austriaca maritata ad uno straniero non perdeva la sua nazionalità e per seguire il marito all'estero aveva bisogno di ottenere un permesso di emigrazione (Cod. civ. generale austriaco § 32. Ordinanza sull'emigrazione del 10 agosto 1784 e decreto del 22 dicembre 1814). Il nuovo principio introdotto nel 1832 ha completamente modificato il diritto fino allora esistente, uniformandosi a quella regola che può ormai dirsi di diritto comune (Cfr. Cod. civ. italiano art. 9 e 14, Cod. civ. francese art. 19 - Legge germanica del 1870 art. 13 N. 5 - Legge ungherese del 1879 art. 19 § 5, ecc., ecc.) e la nuova disposizione del 1832 è anzi considerata imperativa in tal modo da far sì che una austriaca non possa validamente, sposando uno straniero, riservarsi la propria nazionalità (Decreto della Cancelleria di Corte 10 giugno 1835 e Decreto della Corte di giustizia 4 agosto 1835): disposizione questa che trova il suo perfetto riscontro nell'altra per cui una donna straniera, diventando austriaca per il suo matrimonio con un austriaco, non può riservarsi la nazionalità straniera. (2)

Per quanto riguarda i figli, dalla semplice ap-

(1) *Vesque* — Handbuch § 12.

(2) *Ibidem* § 31 e 39. *Beauchet* pag. 367 e 374.

plicazione dei principî sopra esposti risulta la nazionalità spagnola della principessa Elvira e del principe Jaime (salvo che, per questo, alcune circostanze o dichiarazioni sue non l'abbiano fatto acquistare altra cittadinanza); e la nazionalità italiana per matrimonio della principessa Beatrice, austriaca della principessa Bianca e germanica della principessa Alice.

È superfluo poi osservare come nessuna delle parti in causa (ad eccezione della principessa Beatrice) si trovi o si sia trovata in tali condizioni da poter invocare la cittadinanza italiana.

Divisione della successione della principessa Margherita di Borbone.

Alla domanda della principessa Elvira di Borbone fatta ai tribunali italiani affinchè vogliano procedere alla divisione della successione della madre e alla attribuzione a sè della parte che le spetta, sembra che da parte di tutti o di alcuni coeredi sia stata fatta opposizione, sostenendo che i tribunali italiani non hanno giurisdizione a sindacare le sentenze del Gran Maresciallato di Corte in Vienna, il quale esercitò le funzioni sue di autorità giudiziaria per la ventilazione dell'eredità: che non può il tribunale italiano, per i beni immobili situati in Italia, ordinare che si proceda a nuova divisione dell'intera eredità, come se questa non fosse divisa: che della successione fanno parte notevole i beni mobili depositati a Vienna in esecuzione della sentenza del Gran Maresciallato, e che questi capitali non possono essere governati diversamente da quello che il Gran Maresciallato ha sentenziato, nè possono essere ritirati senza sua autorizzazione e consenso.

A queste obiezioni devono farsi alcune necessarie osservazioni: prima di tutto i convenuti parlano di sentenze del Gran Maresciallato con le quali sarebbe stata ventilata la eredità della duchessa di Madrid: ma, finchè queste non sono prodotte, ci sia lecito dubitare che si tratti veramente di sentenze, non

solo, ma che una completa ventilazione ereditaria sia stata fatta: e, ricordando la sentenza del tribunale supremo di Vienna di cui abbiamo parlato, ci sia permesso, fino a prova contraria, credere che il Gran Maresciallato altro non abbia fatto che prendere quelle misure necessarie per salvaguardare la consistenza dell'eredità e le pretese degli eredi stranieri o degli eredi austriaci, ciò che appunto il Tribunale supremo afferma rientrare soltanto nella competenza dei tribunali austriaci, quando la successione siasi aperta all'estero. Ad ogni modo sta il fatto che i beni immobili esistenti in Italia non sono ancora stati divisi, che la principessa Elvira non ha avuto che una minima parte di ciò che le deve spettare, e che queste pretese sentenze del Maresciallato non si sa qual diritto abbiano preso a base della loro ventilazione, se mai questa è stata fatta. È curioso poi di notare come la defunta principessa Margherita, fosse quasi presaga di quanto dovesse dopo la sua morte avvenire, allorchè scriveva nel suo testamento, prima di ogni altra disposizione le parole seguenti: «Je nomme mon frère Robert mon exécuteur testamentaire, en l'autorisant à déléguer qui bon lui semble, *pourvu que ce soit une personne énergique et qui fasse exécuter scrupuleusement mon testament.* »

Ma prescindendo da ciò ed anche volendo per un momento ammettere che la ventilazione ereditaria sia stata fatta, la principessa Elvira non ha mai, in modo alcuno, data la approvazione sua a tale ipotetica divisione: si è soltanto limitata a ri-

scuotere una parte, che le fu detto spettarle, senza pregiudizio degli altri suoi eventuali diritti. Ed ora, vedendo come sei anni dopo la morte della madre ad essa ancora non sia attribuita l'intera parte che le deve spettare, ha tutto il diritto di domandare e di ottenere dai tribunali competenti la divisione della eredità. Crediamo noi pure che i nostri tribunali non abbiano il diritto *di sindacare* la sentenza del Gran Maresciallato: hanno però il diritto e il dovere di procedere alla divisione senza aver riguardo a tali sentenze, specialmente poi se, com'è possibile, queste nel procedere alla divisione dell'eredità, non hanno preso per base il diritto che in genere deve reggere la successione. Quanto poi ad osservare che in ogni caso i capitali depositati a Vienna non potrebbero esser ritirati senza l'approvazione e il consenso del Gran Maresciallato, ci basti notare che questa osservazione è per lo meno ingenua: della esecuzione del giudicato italiano si parlerà quando una sentenza vi sia: parlare fin d'ora della sua possibile esecuzione è prematuro: e dall'altra parte anche se si fosse assolutamente sicuri che la sentenza italiana non potrebbe avere esecuzione all'estero, (ciò che nel caso nostro non è) non sarebbe questa valida ragione perchè i nostri tribunali rifiutassero di dichiarare il diritto fra le parti.

L'art. 94 Cod. proc. civ. stabilisce che si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione: 1° le azioni in petizioni o divisioni dell'eredità, o qualunque altra fra coeredi

fino alla divisione: e quest'articolo per costante giurisprudenza e unanime dottrina, è applicabile anche a successioni di stranieri. « Dalla disposizione dell'art. 8 disp. prel. Cod. civ. si può forse inferire, diceva la Cassazione di Torino, che il legislatore abbia voluto riservato ai magistrati della nazione del *de cujus*, il giudizio dei diritti o delle pretese che sull'eredità o sui beni ereditari verranno accampati? Si deve e si può inferire che il legislatore italiano abbia voluto sottrarre alla competenza dei magistrati italiani il conoscere e pronunciare sopra domande in petizione e divisione di eredità fra i coeredi di beni che il defunto ha lasciato in Italia? Questo il legislatore non disse; e basterebbe che non lo abbia detto per doversi ritenere che non lo ha voluto. Ed è per l'appunto il principio di ragione che insegna essere unicamente appo l'autorità territoriale che si può con effetto far valere i diritti che sopra le cose e contro le persone esistenti in uno Stato si abbiano. » (1)

E la Corte di Napoli 21 giugno 1895 (2): « nell'ultimo domicilio di chi poscia andò peregrinando, si reputa aperta la sua successione, dovunque egli sia morto. E quindi il giudice italiano è competente a conoscere della successione di un individuo già domiciliato in Italia, benchè defunto all'estero e con cittadinanza estera, ma senza mai aver trasferito all'estero il suo domicilio;»

(1) Cass. Torino 30 gennaio 1874 — Annali VIII. 1. 270.

(2) Foro ital. 1896, I 194.

e la Corte di Genova 15 giugno 1896 (1) « anche trattandosi di stranieri è competente l'autorità giudiziaria italiana a conoscere della domanda in petizione di eredità, quando in Italia trovansi la maggior parte dei beni, mobili od immobili, del defunto; (nel caso la successione non era stata aperta in Italia). A questa regola non ha derogato la convenzione consolare 15 maggio 1874 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. »

E' inutile del resto insistere su questo punto, essendovi costanza di giudicati (2) nell'affermare la competenza dei tribunali nostri e unanimità nella dottrina.

Ciò essendo, il tribunale italiano, per decidere intorno ai diritti spettanti alla principessa Elvira sulla successione della madre, dovrà applicare il codice spagnuolo (art. 8 disp. prel. cod. civ.) legge nazionale della defunta. — Avvertasi poi come nella disposizione dell'art. 8 il legislatore nostro sia in perfetto accordo con quello spagnuolo che nell'art. 10 Cod. civ. ha stabilito: « I beni mobili sono retti dalla legge del paese del loro proprietario; i beni immobili da quella del paese dove sono situati. Tuttavia le successioni legali e le testamentarie, così relativamente all'ordine della

(1) Foro ital. 1896, I 760.

(2) App. Catanzaro 3 dic. 1868, Mon. Trib. X 424 — App. Venezia 3 febb. 1888 Racc. XL, II, 230 — Cass. Torino 3 maggio 1872, 30 marzo 1874, 9 maggio 1882, 21 febb. 1884 in Giur. Tor. 1872, 476 — 1874, 321 — 1882, 517 — 1884, 347. — App. Catanzaro 1 maggio 1894 Annali 1894, 269 — App. Firenze 2 dic. 1882, Foro 1882 I, 1148 — Cass. Firenze 17, marzo 1884 Legge 1884, I, 656, ecc.

successione come all'importare dei diritti successori e alla validità intrinseca delle disposizioni, saranno regolate dalla legge nazionale della persona della cui successione si tratta, qualunque sia la natura dei beni e il paese in cui sono situati. »

Applicando quindi il diritto spagnuolo, questo dispone: Cod. civ. art. 806. « Legittima è la parte dei beni di cui il testatore non può disporre, avendola la legge riservata a determinati eredi chiamati perciò eredi necessari (*forzosos*). »

« art. 807. Sono eredi necessari:

1° i figli e discendenti legittimi, rispetto ai loro genitori e ascendenti legittimi.... »

3° il vedovo o la vedova..... »

« art. 108. I due terzi dell'asse successorio paterno e materno costituiscono la legittima dei figli e discendenti legittimi ».

« Tuttavia il padre e la madre potranno disporre di una parte delle due che formano la legittima per destinarla come migliorìa (*como mejora*) ai loro figli e discendenti legittimi ».

« La terza parte rimanente sarà di libera disposizione ».

« art. 823. Il padre o la madre potranno disporre a favore di uno o di alcuni dei loro figli o discendenti di una delle due terze parti destinate alla legittima. Questa porzione si chiama migliorìa (*mejora*) ».

« art. 834. Il vedovo o la vedova che al momento della morte del congiunto non era separato di corpo (giudizialmente, vedi art. 67) o che lo era

per colpa dello sposo defunto, avrà diritto ad una parte in usufrutto eguale a quella che per legittima spetta a ciascuno dei figli o discendenti non migliorati (*non mejorados*) ».

« art. 835. La parte ereditaria assegnata in usufrutto allo sposo vedovo dovrà esser prelevata dalla terza parte dei beni destinata alla migliororia dei figli ».

« art. 838. Gli eredi potranno fornire al coniuge la sua parte d'usufrutto, assegnandogli una rendita vitalizia o i prodotti di determinati beni o un capitale in denaro procedendo di mutuo accordo o, in mancanza di questo, ottenendo una decisione giudiziale. »

« Finchè ciò non sia realizzato, tutti i beni della eredità saranno impegnati per il pagamento della parte d'usufrutto spettante al coniuge vedovo. »

Questi gli articoli che devono trovare applicazione al nostro caso. Quanto alla *mejora*, istituto speciale al diritto spagnuolo, che non può esser confuso con ciò che si chiama anteparte, in che cosa consista risulta chiaramente dagli articoli riferiti: essa è, per adoperare la definizione di un giurista spagnuolo, il Lopez Gomez, accettata anche dal Ramos, (1) « la porzione dei beni che un ascendente detrae dalla legittima di un discendente per assegnarla ad altro discendente ». — In altre parole, fatte della massa ereditaria tre parti, di una

(1) *Raffael-Ramos* — De las sucesiones — Tratado teorico-pratico segun elCodigo civil. — Madrid 1895-1898 — Vol. II Cap. XXXI.

il testatore non può disporre in un alcun modo, spettando essa assolutamente ai discendenti ; di una ha la piena disposizione: della terza, *mejora*, può disporre, ma relativamente ad uno o ad alcuni fra i figli, sottraendola agli altri.

Il testamento di donna Margherita di Borbone, del resto, corrisponde perfettamente a queste disposizioni del Codice civile : siccome però a favore di terzi essa dispone solo di qualche piccolo legato e del resto beneficia i figli, così è inutile fare nel caso in quistione la distinzione fra *mejora* e parte disponibile, spettando anche questa ai figli.

Donna Elvira ha diritto: I. ad un quinto di un terzo della sostanza materna senza nessuna detrazione, ossia a un quindicesimo della sostanza. II. a una quarta parte della sostanza depositata presso Rothschild di Parigi e Rothschild di Vienna, e di quella confidata al sig. La Suen. III. a una quarta parte dei beni esistenti in Italia. IV. a una quarta parte dei gioielli, esclusa da questi la collana di diamanti legata a don Jaime. V. ad una quinta parte dei pizzi.

Tutto ciò del resto è subordinato ad un esatto inventario e alla stima della sostanza materna : poichè se risultasse che ciò di cui dispose la madre costituisce solo un terzo della sostanza sua, se ne dovrebbe per immediata conseguenza inferire che essa non volle profittare del diritto di disporre per *mejora* a favore di uno o di più figli e che quindi donna Elvira, come ognuno degli altri discendenti, avrebbe prima di tutto diritto a un quinto di due

terzi, ossia a due quindicesimi della sostanza materna.

Quanto a don Carlos gli spetta l'usufrutto su di un quindicesimo della sostanza della moglie, gravante non già la parte assolutamente legittima, ma la legittima *mejora*.

Da quale legge sia retto il contratto di matrimonio di due stranieri secondo le disposizioni del Tit. prel. Codice civile italiano e i principii di diritto internazionale privato.

In materia di obbligazioni convenzionali l'elemento al quale deve esser data la maggiore importanza, così nel diritto civile interno come nell'internazionale, è la volontà delle parti; a questa la legge dà autorità ed efficacia di costituire il vincolo giuridico; questa, manifestandosi legalmente, produce il contratto, che ha forza di legge tra le parti su tale punto speciale e nei loro rispettivi rapporti.

Il diritto positivo in questa materia non ha un carattere imperativo; ma trattandosi di privati interessi, li abbandona, relativamente, alla libera attività degli individui e solo prevedendo, secondo la varia natura dei contratti, ciò che le parti vorranno, stabilisce alcune norme per facilitare alle parti il regolamento delle loro convenzioni e provvedere nel caso in cui non siano indicate le norme che devono reggere tali convenzioni. Al diritto positivo spetta dunque un valore soltanto suppletivo.

Ora, siccome la natura giuridica del contratto non muta per essere quello fatto all'estero, o aver le parti diversa nazionalità, o riferirsi a beni esistenti o a prestazioni da eseguirsi in paese straniero, quanto siamo venuti dicendo vale per-

fettamente così per il diritto interno come per il diritto internazionale. Anche per quest'ultimo rimane vero che *convenances vainquent loi* che *dispositio hominis facit dispositionem legis*. Senonchè potendo spesso accadere che la volontà delle parti si sia non troppo chiaramente espressa, o abbia lasciato qualche punto indeterminato e che sorgano dubbii intorno ai diritti ed obblighi reciproci delle parti o il modo di esecuzione o l'interpretazione da darsi alla volontà stessa insufficientemente espressa e così via, il diritto internazionale privato avrà ;

I.° Il compito di determinare quei criteri di presunzione che servano a interpretare la volontà tacita o oscura: di stabilire cioè a quale fra le varie leggi concorrenti abbiano presumibilmente inteso riferirsi le parti nel regolare la sostanza e gli effetti della obbligazione sorta per l'accordo delle loro volontà. Inoltre, essendo che qualsiasi legge lascia bensì alle parti una larghissima autonomia nel regolare i loro privati interessi, ma tuttavia questa autonomia contiene entro determinati limiti, oltre ai quali è inefficace la volontà delle parti, ed essendo che questi limiti sono variamente segnati dalle diverse legislazioni, il diritto internazionale privato in altro modo esplica l'ufficio suo: II.° nello stabilire cioè quale o quali fra le varie leggi concorrenti (legge nazionale del domicilio delle parti, *lex loci contractus*, *lex rei sitae*, *lex loci executionis*) debba o debbano esser invocate nei differenti casi per conoscere il punto entro

cui la volontà delle parti deve arrestarsi, il limite cioè della loro autonomia: per sapere in altre parole, se il contratto tutto nel suo complesso o le varie obbligazioni in esso comprese abbiano o meno validità. E non parliamo se non che della validità sostanziale della obbligazione convenzionale; non già della validità formale, la quale da altri criteri è governata.

Questi due principî di diritto internazionale di una evidenza incontrastabile e incontrastata, trovano la loro precisa applicazione così a tutti i contratti in genere, come anche allo speciale contratto di matrimonio.

Intorno a questo poi è noto che è specialmente richiamata l'attenzione di tutti i legislatori. Il provvedere esso alla costituzione patrimoniale della famiglia e l'essere quindi strettamente connesso alla costituzione morale famigliare, l'immutabilità sua sancita, se non da tutte, da moltissime legislazioni, le garanzie che da esso derivano alla moglie ed ai suoi beni e molte altre particolari caratteristiche, lo fanno di una importanza eccezionale di fronte a tutti gli altri contratti, onde ne viene che, più facilmente che per gli altri, trova applicazione per esso quel secondo principio di diritto internazionale che più sopra abbiamo enunciato.

Da qual legge dunque deve ritenersi regolato il contratto di matrimonio nel diritto internazionale privato? Non possiamo rispondere in modo migliore di quanto faccia uno dei più stimati e autorevoli internazionalisti italiani, Pasquale Fiore(1). « Il

(1) *Fiore*. — Dir. Internaz. privato. Torino 1889 vol. II. § 636 e s.

matrimonio, egli scrive, è una delle più importanti istituzioni sociali. Esso non crea solamente rapporti personali fra i coniugi, ma siccome il suo scopo è di dar vita alla famiglia, così fa nascere diritti e doveri, che abbracciano il presente e l'avvenire. Le leggi che regolano il matrimonio e la famiglia costituita, formano nel loro insieme un tutto organico, il quale non si può disgregare nelle sue parti, nè i singoli rapporti che ne derivano possono essere assoggettati a criteri legislativi diversi, considerandoli come fatti isolati e non connessi, senza scindere l'unità del concetto, col quale ciascun legislatore provvede all'organamento della famiglia. Il regime del patrimonio familiare forma parte integrante di tutto il sistema. Ciascun legislatore provvede a governarlo in questa o in quella maniera in armonia coi principî prevalsi in questa o quella legislazione a riguardo della condizione giuridica della donna: della maggiore o minore soggezione di lei al marito; della maggiore o minore cura nel conservare il patrimonio familiare destinato a soddisfare i bisogni della famiglia; della tutela dei diritti e degli interessi dei terzi e via dicendo. Conseguentemente il regime dei beni dev'essere posto in armonia col concetto giuridico predominante nella società conjugale e deve sovrastare tutti i rapporti e gli interessi morali e materiali della famiglia e gl'interessi e i diritti dei terzi. Certamente se tutto potesse dipendere dalla volontà degli sposi, dovremmo ammettere che, siccome essa si dovrebbe desumere dalle circostanze,

così bisognerebbe applicare in tutto le norme che si applicano agli altri negozi giuridici, ritenendo come più ragionevole la presunzione di essersi le parti riferite alla legge del paese, in cui celebrarono il matrimonio, se esse erano cittadini di paesi diversi, alla legge della loro patria comune se di questa entrambi erano cittadini, e a quella del domicilio, se dalle circostanze si potesse desumere che le parti si fossero riferite ad essa onde regolare a norma della medesima il regime legale dei loro beni. Ritenendo invece che dai principii e dalla natura delle cose emerga, che i coniugi non possano esser assolutamente autonomi quanto al regolare a loro volontà i loro rapporti patrimoniali, o quanto al sottomettersi con piena libertà a questa o a quella legge; considerando che l'ordinamento della famiglia interessa ciascuna sovranità sotto ogni e qualunque rispetto, tanto che esso concerna i rapporti personali dei membri di lei, quanto i diritti di questi sul patrimonio, e che la sovranità non può essere in ciò disinteressata, dobbiamo conseguentemente ammettere che l'interesse di regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi non possa sorgere dalla parte della sovranità dello Stato ove il matrimonio sia stato celebrato, non dalla parte di quella del paese ove, per avventura, si trovassero gl'immobili appartenenti ai coniugi, nè dalla parte di quella ove i coniugi volessero fissare il domicilio coniugale, potendo essere incerto e indeterminato, ma che sorga bensì dalla parte della sovranità dello Stato a cui la famiglia che si forma

appartiene ». E in altro punto: « se il contratto di matrimonio è legato in modo così stretto al matrimonio, non si può ammettere potersi scindere queste due cose e farle dipendere da leggi differenti; ma si deve conchiudere al contrario che, quale che sia il luogo in cui il contratto è stato stipulato, questo dev'essere retto dalla legge nazionale del marito, perchè questa legge deve proteggere tutti gli interessi della nuova famiglia che va a nascere. »

Questa dottrina, così chiaramente esposta dal Fiore non è altro del resto che quella ammessa generalmente non solo in Italia ma anche all'estero. Essa è riconfermata da quanto scrivono il Catellani, (1) l'Esperson, (2) il Milone. (3) il Lomonaco (4); e ciò che più monta è sancita dal legislatore nostro nell'art. 6 Disp. prel. Cod. civ. « Lo stato e la capacità della persona e *i rapporti di famiglia*, sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono. » Ora che con le parole *rapporti di famiglia* abbia il legislatore inteso comprendere anche i rapporti patrimoniali fra coniugi non può essere in dubbio: non solo esse sono intese generalmente e senza contestazione così, ma che tale fosse la intenzione del legislatore risulta da quel concetto della unità della famiglia che domina in

(1) *Catellani*. — Il dir. internazionale priv. Torino 1888, vol. II, numero 524 e seg.

(2) *Esperson*. -- Il principio di nazionalità — Pavia 1868, n. 15

(3) *Milone*. — Dei princ. e delle regole del dir. internaz. privato — Napoli 1873, cap. II, § 15.

(4) *Lomonaco*. — Trattato di dir. civ. internaz. — Napoli pag. 91 e seg.

tutto il nostro codice (1). Ma su questo punto è inutile soffermarci più a lungo, perchè se anche non si volesse ammettere che il regime dei beni fra coniugi facesse parte dei rapporti di famiglia, ma si credesse che debba esser piuttosto compreso nella grande categoria delle obbligazioni, ciò non escluderebbe affatto l'applicazione della legge nazionale dei coniugi per regolare il contratto di matrimonio: ed invero l'art. 9, al. 2, disp. prel. Cod. civ. stabilisce: « La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. E' salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà. » Ora, dato che una diversa volontà non sia stata espressa (e anche se lo fosse essa come vedremo, è sempre sottoposta e limitata dalle disposizioni della legge nazionale del marito), nel caso del contratto di matrimonio, anche se gli sposi appartengono a due differenti nazionalità, si deve sempre applicare l'ipotesi che appartengano ambedue ad una stessa nazione, ossia a quella del marito. Due principii di diritto comune hanno applicazione a questo punto: 1° che la donna acquista col matrimonio la nazionalità del marito

(1) *Pacifici Mazzoni*. — Istituz. di dir. civ., III ediz. 1880, n. 83. « Anche i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui le persone appartengono. Essi sono una conseguenza dello stato di famiglia. Sono da tal legge regolati tali rapporti non solo quando riguardino i diritti e i doveri personali risultanti dal matrimonio dalla parentela e affinità; ma eziandio quando consistano in diritti patrimoniali che hanno base nei personali e ne sono quasi accessori ».

(Cod. civ. it. art. 9 e 14, Cod. civ. spagnuolo articolo 22. Ordinanza austriaca 24 marzo 1892 §§ 19 e 20); II° che prima condizione affinchè il contratto di matrimonio spieghi i suoi effetti è la celebrazione del matrimonio stesso (Cod. civ. spagnuolo, art. 1326). Siccome quindi il matrimonio ha ad un tempo l'effetto di far mutare la nazionalità della moglie e di dare efficacia alle stipulazioni concluse, risulta evidente che unica sarà la legge che deve regolare gli effetti del contratto e che l'ipotesi applicabile al caso è quella di due contraenti appartenenti ad uno stesso paese, alla nazione del marito. « Lorsque les deux contractants, scrive l'Audinet, (1) sont de nationalité différente, on ne saurait appliquer simultanément la loi nationale de chacun d'eux : les clauses du contrat de mariage forment un tout qui doit être régi par une loi unique, » e il Despagnet (2) « Les circonstances, souvent fortuites, qui amènent la rédaction du contrat de mariage dans un pays plutôt que dans un autre ne sauraient raisonnablement avoir la moindre influence pour déterminer l'intention des parties quant au régime matrimonial qu'elles entendent adopter. Il semble, au contraire, probable que les époux acceptent en pareil cas, l'application de la loi nationale du mari. Cette loi est devenue celle de la femme; elle régit le mariage et ses conséquences, et son extension à la condition pécuniaire

(1) *Audinet*. — Princ. de dr. internat privé. — Paris 1894, n. 716.

(2) *Despagnet* — Précis de dr. intern. privé — Paris 1898, n. 325.

des époux est trop naturellement commandée par la connexité de leurs intérêts moraux et pécuniaires pour qu' ils n' aient pas songé a la faire eux-mêmes ». E la stessa cosa ad una voce dicono il Fiore, (1) il Catellani, (2) il Pacifici Mazzoni, (3) il Weiss, (4) l'Asser, (5) il Rolin, (6) e la giurisprudenza francese (7).

Per le quali ragioni l'applicazione della legge nazionale del marito al contratto di matrimonio, risulta non solo dalla disposizione dell'art. 6, tit. prel. Cod. civ., ma eziandio da quella dell'art. 9, al. 2. — In una questione che si agitò davanti alla Corte di Messina, relativa appunto a un caso simile al nostro, il Pubblico Ministero osservava « o si voglia considerare che tal controversia risguardi i loro rapporti di famiglia ed allora deve andar regolata colla loro legge nazionale per la testuale disposizione dell'art. 6: o si reputi risguardare gli effetti di un contratto stipulato in Grecia, quali sono i capitoli matrimoniali ed i contraenti sono

(1) *Fiore*. — Op. cit. loc. cit.

(2) *Catellani*. — Op. cit. loc. cit.

(3) *Pacifici Mazzoni*. — Istituz. n. 89 « non può non ammettersi che la moglie siasi voluta sottomettere alla legge dell'uomo che deve esser capo della famiglia. Più ancora la stessa decisione deve applicarsi anco nel caso in cui la moglie conserva la propria nazionalità sia per legge sua propria, sia ancora per legge del marito ».

(4) *Weiss*. — *Traité théorique et prat. de dr. international privé* — Paris 1898, vol. III, pag. 546.

(5) *Asser*. — *Élém de droit int. privé* — Paris 1834, pag. 112.

(6) *Rolin*. — *Princ. de dr. internat. priné* — Paris 1897, vol. III, n. 1075 e seg.

(7) Tribunale Bordeaux 2 giugno 1875 Journal cit. 1876, pag. 182: Corte Aix 24 decembre 1835, Ibidem 1888, pag. 95 — Trib. Senna 8 dec. 1883 — Ibidem 1893, pag. 413.

entrambi greci. ed allora le leggi della Grecia debbano esser applicate giusta l'art. 9 » (1).

Del resto la piena applicazione della legge dello Stato cui appartiene il marito, è stata riconosciuta dalle nostre Corti. La Cassazione di Torino decideva che « la dote costituita dagli ascendenti ad una donna straniera divenuta cittadina per il suo matrimonio con un cittadino, non è retta dalla legge del suo luogo d'origine, ma da quella nazionale del marito (2) ». E la Corte di Torino: « La donna straniera divenuta cittadina pel suo matrimonio con un suddito, rimane soggetta alle leggi dello Stato (sardo) quanto all'inalienabilità dei suoi beni dotati. Sarebbe quindi nullo il subingresso che essa, senza autorizzazione del tribunale, avesse concesso a terzi nelle sue ipoteche dotali contro il marito (art. 1535 Cod. alb. 1405 Cod. it.) (3). E la Corte di Casale « La donna lombarda maritandosi ad un suddito sardo, acquistava la sudditanza cogli onori e coi vantaggi accordati dalle leggi sarde e perciò anche l'ipoteca legale sopra i beni del marito per la dote, per i lucri dotali e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali (4). » E più esplicitamente ancora la Cassazione di Torino. « Gli effetti del contratto di matrimonio, riguardanti gli interessi materiali e morali degli sposi, sono regolati dalla legge nazionale del marito, quantunque il matrimonio

(1) Annali giurispr. it. 1870, II, 590.

(2) Foro italiano 1877, I 764 — Sent. del 17 genn. 1877.

(3) Corte Torino 9 aprile 1869. — Giurispr. ital. VI 395.

(4) Corte Casale 13 giugno 1868. — Giurispr. ital. V, 561.



siasi contratto in estero Stato. Quindi il disposto della legge italiana per cui non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale che quella degli utili e deve inoltre tale convenzione essere fatta nel contratto di matrimonio, è applicabile anche quando il matrimonio dell'italiano siasi contratto all'estero, sebbene in paese ove il regime di diritto comune sia quello della comunione dei beni (America centrale) (1) »; e la stessa Cassazione (2). « I lucri nuziali sono regolati dalla legge sotto il cui impero il matrimonio venne contratto, tanto se legali quanto se convenzionali ».

Del resto il principio che un' unica legge, quella del marito, debba reggere il contratto di matrimonio, è largamente ammesso anche dalle legislazioni e dalla giurisprudenza e dottrina straniere. In Francia, la maggioranza degli scrittori si dichiara favorevole ad esso. « C'est la loi nationale des deux époux, scrive il Weiss, (3) la loi nationale du mari, s'ils sont de nationalité différente, qui doit servir à interpréter les clauses obscures et douteuses du contrat. Les parties ont elles adopté le régime dotal, c'est à cette loi qu' il appartiendra de dire de quelle manière la dot doit être constituée, quels sont les biens dont elle se compose, s'ils peuvent être aliénés; c'est elle qui déterminera, sous le régime de la communauté, la composition active et passive de la masse commune, les conditions et les effets du

(1) Cass. Torino 26 aprile 1877. — Giurispr. torin. 1878, 441.

(2) Cass. Torino 21 marzo 1879. — Racc. XXXII, 1,71.

(3) Weiss. — Op. cit. vol. II, n. 544.

remploi etc. etc. » E Albéric Rolin, constatando appunto la evoluzione del diritto avvenuta in Francia e in Belgio, dove manca una esplicita disposizione come quella del nostro art. 6: « aujourd' hui existe une tendance de plus en plus marquée vers la substitution du principe de la nationalité à celui du domicile. Il n' y a pas de motifs pour faire exception à cette règle nouvelle, lorsqu' il s'agit de déterminer les rapports personnels qui dérivent du mariage. L'organisation de la famille intéresse avant tout l'État auquel elle appartient, dont elle fait partie, dont elle est pour ainsi dire la pierre angulaire et la base. Il est conforme à la raison qu' il règle tout ce qui concerne les rapports personnels entre époux, entre eux et leurs enfants. » (1)

E l' Asser (2): « La loi applicable est la loi du pays du mari ». E la stessa cosa affermano il Durand (3), il Bourdon-Viane (4), l'Audinet (5), il Despagnet (6), il Ricaud (7), il Beauchet (8), ecc., ecc., e parecchie decisioni delle Corti francesi. Impor-

(1) *Rolin.* — Op. cit. vol. II, n. 583, III, n. 107.

(2) *Asser.* — Op. cit. loc. cit.

(3) *Durand.* — Saggio di dir. internaz. privato — Napoli 1887, pag. 155, § 62.

(4) *Bourdon-Viane et Magron.* — Manuel de dr. international privé — Paris 1883, pag. 240 e seg.

(5) *Audinet.* — Op. cit., n. 716.

(6) *Despagnet.* — Précis de droit internat. privé — Paris 1898, pagina 324 e seg.

(7) *Ricard.* — Des régimes matrimoniaux au point de vue du dr. international privé — Paris 1886.

(8) *Beauchet* — Observations sur la red. de des conv. matrim. Journal cit. 1884, pag. 39

tante è per noi questa quasi *communis opinio* francese, inquantochè ci dimostra come la verità del principio della prevalenza della legge nazionale, abbia potuto vincere, per l'evidenza e il principio di giustizia che contiene, la vecchia teoria, che voleva preferita la legge del domicilio matrimoniale. Del resto per persuadersi anche una volta della massima giustizia di quel principio, basti ricordare come in Germania, dove l'applicazione ai rapporti patrimoniali dei coniugi della *lex domicilii* era massima tradizionale, il più autorevole degli internazionalisti tedeschi, il von Bar (1) si sia dichiarato per l'applicazione della legge nazionale del marito, e la dottrina sua, da molti altri sostenuta, abbia condotto il legislatore ad una fondamentale riforma di questo punto, tanto da fargli sancire nel nuovo Codice civile la disposizione seguente: « Il regime matrimoniale dei beni si regola secondo le leggi germaniche quando lo sposo era tedesco al momento della conclusione del matrimonio. Se, dopo aver contratto matrimonio lo sposo acquista la nazionalità dell'Impero, e se due sposi stranieri hanno il loro domicilio in Germania, si applicano al regime matrimoniale dei beni le leggi dello Stato al quale apparteneva il marito al momento della conclusione del matrimonio ».

Ma ciò che a noi maggiormente importa di conoscere è se lo stesso principio valga anche in

(1) *Von Bar*. — *Thorie und Praxis des internat. Privatrechts*. Hannover 1889, vol. I, § 88.

Austria e in Spagna : in Austria, perchè colà venne celebrato il matrimonio e stipulato il contratto fra don Carlos e la principessa Margherita di Borbone, là essi ebbero il loro primo domicilio matrimoniale; all'Austria apparteneva la sposa prima del vincolo conjugale, e infine in Austria esistono dei beni mobili intorno a cui dispose il contratto di matrimonio : in Spagna, perchè a questo paese appartennero ambedue gli sposi dopo il matrimonio.

In Austria i rapporti patrimoniali fra coniugi, regolati da contratto, sono sottoposti in generale ai principî che hanno vigore relativamente al diritto delle obbligazioni. Ora nel Cod. civ. gen. austriaco, il § 36 stabilisce. « Quando uno straniero contratterà in questo paese un'obbligazione sinalagmatica con un regnicolo, essa sarà giudicata senza eccezione secondo le disposizioni di questo Codice: ma, quando l'avrà conclusa con uno straniero, essa non sarà giudicata da questo Codice che in quanto non sia provato che le parti contrattandola avevano in vista un'altra legislazione. » Se non che la dottrina e la giurisprudenza austriache, nel caso che un contratto di matrimonio sia in quell'impero concluso fra uno straniero ed un'austriaca, applicano a questo contratto la seconda e non la prima parte del § 36, considerandolo appunto come un contratto fra stranieri, perchè avrà effetto solo dal momento in cui l'austriaca avrà perduta la cittadinanza austriaca per acquistare quella del marito : e nell'indagare poi quale sia la legislazione che ebbero in vista le parti, presumono

sempre in favore della legge nazionale del marito. Infatti « quando non vi sia contratto di matrimonio, scrive il Jettel (1) consigliere al Ministero della Casa Imperiale e degli esteri d' Austria, i principii oggi stabilmente determinati sono seguenti: la legge nazionale del marito al tempo della conclusione del matrimonio, la quale in generale determina l'organizzazione della famiglia, è pure da applicarsi per l'ordinamento dei rapporti patrimoniali dei coniugi; quindi per sapere se abbiano a vivere col sistema della comunione dei beni o col sistema dotale ecc. ecc. » E il Vesque von Püttlingen (2) capo sezione al Ministero stesso: « il regime dei beni fra coniugi è determinato dalle leggi della patria del marito anche relativamente ai beni immobili posti in un altro paese: se, per esempio, nello Stato di cui il marito è suddito vige il diritto dotale romano, anche i beni immobili situati in Austria saranno da trattare secondo il diritto dotale romano: se invece ha vigore il sistema della comunione dei beni, questo sarà applicato anche ai beni immobili posti in Austria ». L' applicazione della legge nazionale del marito al regime patrimoniale dei coniugi viene fatta in base alla presunzione che, in mancanza di contratto e quindi di manifestazione di volontà, gli sposi abbiano voluto ed inteso esser retti dalla loro legge

(1) *Vesque von Püttlingen*. Handbuch des in Oesterreich Ungarn geltenden internat. Privatrechts. Wien 1878, § 66-

(2) *Jettel*. Handbuch des internat. Privatrechts, Wien, 1893, § 15.

comune: la stessa presunzione rettamente applicata anche nel caso in cui il contratto vi sia, ma non disponga di tutti i casi o non vi sia indicato chiaramente la legge cui gli sposi intendono riferirsi, conduce la dottrina e la giurisprudenza austriache a stabilire il principio: « i contratti di matrimonio sono da giudicare secondo lo statuto personale, ossia la legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, anche se il marito posteriormente muti domicilio e anche nazionalità » e il Vesque von Püttlinger spiega: « dove vige il diritto romano sono vietate le donazioni fra coniugi; secondo il diritto austriaco sono permesse: in questo caso decide la legge dello Stato cui i coniugi appartengono, e ciò senza riguardo al luogo dove la cosa si trova, fosse anche un immobile; in parte perchè si tratta di una questione connessa con la capacità giuridica della persona, in parte perchè il divieto di donare fra coniugi in quanto è stabilito per mantenere la purità morale della famiglia, appartiene allo statuto personale e non al reale. »

Nella Spagna pure identico principio ha vigore: riservandoci di ritornare più avanti più largamente intorno al diritto spagnolo applicabile a questo caso, ci basti per ora riferire la disposizione dello art. 9 del Codice civile del 1889: « Le leggi relative ai diritti e doveri di famiglia o allo stato condizione e capacità legale della persona, obbligano gli spagnuoli anche se risiedono in paese straniero » e quella dell'art. 1325: « Quando il matri-

monio è contratto in paese straniero fra uno spagnuolo ed una straniera o fra uno straniero ed una spagnuola e i contraenti non abbiano fatto alcuna dichiarazione o stipulazione relativa ai loro beni si intenderà, quando il marito è spagnuolo, che gli sposi sono sottoposti al regime della società di acquisti: e quando fosse spagnuola la sposa, che sono sottoposti al regime che è di diritto comune nel paese del marito ».

Abbiamo voluto dimostrare come l'applicazione della legge nazionale del marito al contratto di matrimonio sia un principio ammesso anche in Austria ed in Spagna, per far vedere come sia norma comune ai tre Stati che possono essere interessati alla questione e come quindi identica soluzione dovrebbe aver la questione dovunque sia l'azione promossa, in Italia, nella Spagna, o in Austria. Del resto, anche se differenti fossero le norme di diritto internazionale spagnuole e austriache da quelle italiane, ciò non potrebbe influire in modo alcuno sulla decisione dei tribunali nostri. Questi, nel decidere la questione di diritto internazionale, devono applicare solamente ed unicamente le disposizioni del Titolo preliminare, e dei Codici nostri, relative alla efficacia estraterritoriale delle leggi italiane e straniere e a quelle strettamente attenersi: è inutile d'altronde insistere su di ciò, perchè tale principio è indiscutibile e perchè poi, nel caso in questione, non già differenti ma identiche sono le norme di diritto internazionale delle tre legislazioni interessate.

Dimostrata così la doverosa applicazione della legge nazionale del marito al contratto di matrimonio, è bene prevedere una obbiezione che ci può venir mossa e che apparentemente può sembrare di un certo valore. Ci si può cioè osservare: per quanto si voglia ammettere che le convenzioni matrimoniali sono sottoposte alla legge nazionale del marito, questa sarà però applicata solo in mancanza di una dichiarazione di volontà delle parti o in quei punti ne' quali è dubbio che cosa abbiano le parti disposto: ma se queste hanno esplicitamente detto che intendono riferirsi ad una legge differente dalla nazionale o se questa loro intenzione risulta, se non dalle loro parole, dalle circostanze e dal complesso del contratto, sarà questa la legge che impererà e non già la nazionale. In tal caso quella presunzione che conduce ordinariamente a preferire la legge nazionale, condurrà invece naturalmente a far preferire l'altra legge cui le parti abbiano dichiarato e manifestato l'intenzione di sottomettere i loro rapporti matrimoniali. Ora nel caso presente, l'essersi gli sposi in quistione uniti in matrimonio in Austria e l'aver in quel paese stipulato il contratto, stabilito il loro primo domicilio e depositato la somma costituitasi in dote dalla moglie, sono tante circostanze che fanno nascere la presunzione che abbiano, invece che alla legge nazionale dello sposo, voluto riferirsi alla legge austriaca: questa quindi dovrà essere applicata.

Riconoscendo la giustezza di questa osservazione (e prescindendo dal notare e dal dimostrare

come, a nostro avviso, l'esclusione della legge nazionale non possa aversi se non per una esplicita dichiarazione delle parti e forse neppure in tal caso) siamo anche disposti ad ammettere per un momento che ciò sia esatto e che effettivamente abbiamo gli sposi inteso sottomettersi alla legge austriaca: tanto più che non possiamo negare un relativo valore a quelle teorie le quali vorrebbero, anche indipendentemente dalla volontà espressa o tacita delle parti, sottoporre il regime patrimoniale dei coniugi alla legge del luogo dove venne concluso il contratto e celebrato il matrimonio o fissato il domicilio familiare, ciò che nel nostro caso torna lo stesso, essendosi in un medesimo Stato, l'Austria, verificate le tre cose. — Ma, anche ammettendo ciò, le conclusioni che ci interessano, non mutano punto.

In altre parole la obbiezione che supponiamo ci sia fatta è questa: nel regolare i rapporti patrimoniali la volontà delle parti è libera e sovrana: essa determinerà nel contratto il regime cui intendono sottomettersi, gli effetti, le condizioni, ecc., ecc.; alla volontà delle parti dunque prima di tutto bisognerà aver riguardo, e quando essa si sia imperfettamente o incompletamente manifestata subentrerà con valore soltanto suppletivo la legge cui presumibilmente vollero riferirsi, la quale, dalle circostanze addotte nel caso, è la legge austriaca.

E' verissimo, e lo riconosciamo facilmente, che la volontà delle parti così nelle convenzioni matrimoniali come nei contratti in genere, ha una lar-

ghissima efficacia e che la legge non ha in questa natura che un valore suppletivo: *provisio hominis vincit provisionem legis*: ma per quanto larga sia la efficacia della volontà, essa non è sconfinata: la volontà assolutamente sovrana non è: lo è in molti punti, ma non in tutti: non si dimentichi, come scrive ottimamente il Fusinato, che la volontà delle parti è bensì sovrana in materia di convenzioni, ma solo *perchè la legge lo concede e nei limiti ne' quali essa lo concede*. Se le parti, in altre parole, hanno facoltà di stabilire fra loro quel che a loro più convenga, ciò non accade nè illimitatamente, nè per un diritto che a loro spetti indipendentemente dalla legge; ma solo perchè la legge, in certi limiti, ha creduto di poter accordare tale facoltà alle parti. La questione di ciò che le parti abbiano realmente voluto, è sottoposta e condizionata all'altra: di ciò che la legge abbia concesso a loro di poter liberamente volere. E possono essere e sono più o meno liberali le diverse legislazioni nell'allargare o nel restringere questo libero campo, dentro il quale soltanto il volere dei contraenti è signore. Tutto questo la legge esplicitamente dice, riconoscendo che « i contratti *legalmente formati* hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti » (art.1123 Cod. civ.). — E più chiaramente ancora si esprime il legislatore italiano per quanto riguarda il contratto di matrimonio nell'art. 1378. « La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti *e dalla legge* (art. 1379). Gli sposi non possono derogare nè

ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno nè all'altro coniuge, nè *alle disposizioni proibitive contenute in questo codice.* » E il legislatore spagnuolo dopo aver stabilito il principio per i contratti in genere nell'art. 455. « Le parti contraenti possono stabilire le convenzioni, clausole e condizioni che giudicano convenienti, sempre che non siano contrarie *alle leggi*, alla morale o all'ordine pubblico »; più specialmente poi ripete il principio per il contratto di matrimonio nell'art. 1315. « Quelli che si uniscono in matrimonio potranno stabilire le loro convenzioni prima di celebrarlo, stipulando le condizioni della società conjugale relativamente ai beni presenti e futuri, senza altre limitazioni *che quelle stabilite da questo Codice.* Art. 1316. Nei contratti ai quali si riferisce l'articolo precedente, le parti non potranno stipulare niente che fosse *contrario* alle leggi o ai buoni costumi o che diminuisse l'autorità che appartiene rispettivamente nella famiglia a ciascheduno degli sposi. Ogni stipulazione che non si conformi alle prescrizioni di quest'articolo, *sarà tenuta per nulla.* »

Da queste e dalle altre analoghe disposizioni che in qualsivoglia codice si possono trovare, chiaro apparisce che la legge non abdica mai alla volontà delle parti: essa non riconosce mai la volontà come sua pari e ancora meno come superiore a sè, ma invece le impone dei limiti entro i quali, ma solo entro i quali, il volere può liberamente agire: esso si trova necessariamente, sempre e dovunque, in

faccia d'una legge che gli deve lasciare la più grande libertà possibile, ma che deve determinare il campo d'azione e che gli fissa le frontiere dove deve arrestarsi. Tali nel contratto di matrimonio, secondo il diritto nostro, il non poter fare convenzioni che tendano a mutare l'ordine legale delle successioni (art. 1380), stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini o da leggi alle quali non sono sottoposti (art. 1381), mutare le convenzioni dopo il matrimonio (art. 1385), contrarre altra comunione che quella degli utili (articolo 1433) ecc. ecc. E in tutte le legislazioni queste od altre disposizioni proibitive determinano il campo d'azione della volontà delle parti. Ora, data l'esistenza di questi limiti e dato un contratto di matrimonio stipulato all'estero da stranieri, da quale legge sarà limitata la loro volontà? In altre parole: a quale legge dovremo riferirci per sapere che cosa è a loro permesso, che cosa vietato? Dubbio non vi può essere: alla legge nazionale comune, ossia alla legge del marito: tutte le ragioni addotte più sopra per dimostrare la prevalenza della legge nazionale a reggere i rapporti patrimoniali dei coniugi, tanto se vi sia come se non vi sia contratto, valgono perfettamente anche per questo caso. « Relativement aux dispositions impératives ou prohibitives, scrive l'Audinet, il faut appliquer la loi nationale des contractants à laquelle seule leur volonté et leur consentements sont subordonnés. loi nationale des époux détermine donc les clauses permise sou interdites dans leur contrat de mariage.

D'ailleurs quelle loi suivre? Ce ne peut être la loi du lieu où le contrat est fait, puisqu'il ne s'agit pas d'une question de forme: ni celle que les parties sont présumées avoir adoptée, puisque, dans ces matières, la volonté n'est pas libre. Enfin, il existe une raison, spéciale au contrat de mariage, pour suivre la loi nationale des conjoints: c'est que les restrictions apportées à leur liberté se rattachent souvent à la constitution de la famille » (1). E con altre parole l'identica cosa è ripetuta dal Fiore (2), dal Fusinato (3), dal Rolin (4), dal Weiss (5), dal Brocher (6), dal Despagnet (7), dal Durand (8), ecc., ecc.

Per quanto poi riguarda il diritto positivo nostro l'applicazione della legge nazionale risulta insieme e dall'art. 6 e dall'art. 12 Disp. prel. Cod. civ. Mentre in fatti nel primo è stabilito che i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale, nell'art. 12 si aggiunge che in nessun caso le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti: e ciò perfettamente intese e rettamente applicò la Cassazione di Torino nella ricordata sentenza quando applicò il divieto dell'art. 1433 al contratto di matrimonio stipulato da un italiano in America.

(1) Op. cit. n. 716.

(2) Op. cit, loc. cit.

(3) Il principio della scuola italiana nel diritto privato internazionale - Bologna 1885, pag. 63.

(4) Op. cit. loc. cit.

(5) Op. cit. loc. cit.

(6) Brocher - Revue droit international vol. XIII pag. 531.

(7) Op. cit. loc. cit.

(8) Op. cit. loc. cit.

Per quanto riguarda l'Austria, la legislazione, le sentenze e gli esempi esplicativi degli scrittori sopra riferiti ci dimostrano la piena applicazione di questo principio.

Infine per la Spagna esso risulta esplicitamente dalla sua legislazione e giurisprudenza; invero il legislatore spagnuolo non solo stabilì nell'art. 9 che le leggi relative ai diritti e doveri di famiglia obbligano gli spagnuoli, sebbene risiedano in paese straniero, ma dopo aver negli articoli 10 e 11 al. 1 determinato il regime dei beni mobili, degli immobili, delle successioni e della forma degli atti, nell'art. 11 al. 3 aggiunge: « non ostante il disposto di questo articolo e del precedente, *le leggi proibitive concernenti le persone, i loro atti e i loro beni e quelle che hanno per oggetto l'ordine pubblico e i buoni costumi, non perderanno il loro effetto nè per leggi o sentenze emanate, nè per disposizioni o convenzioni accordate in paese straniero.* E affinchè non si creda che questi principii siano stati nuovamente introdotti nella legislazione spagnuola col Cod. civ. del 1889, ricorderemo brevemente questi fatti: I° Che la prevalenza della legge personale per reggere stato e capacità e rapporti di famiglia all'estero risultava, anche anteriormente al 1889, dalle *Siete Partidas* e precisamente dalla Ley 15, tit. 1, partida I.^a e ley 15, tit. 14, partida III.^a e inoltre dal decreto reale 17 ottobre 1851, Circunstancia 2.^a e dalla Ley de Enjuiciamiento civil del 1881 (Cod. di procedura civile art. 600, Circunstancia 2.^a; II.° Che il *Tribunal supremo* di Madrid,

ossia la Corte di cassazione spagnuola, con sentenza 6 novembre 1867 ha stabilito che « lo statuto personale regge *tutti gli atti* che si riferiscono, dal punto di vista civile, alla persona dello straniero, sottomettendosi alle leggi in vigore nel paese di cui è suddito e decidendo d'accordo con esse tutte le questioni di attitudine, di capacità e di diritti personali, perchè procedendo differentemente si introdurrebbe la perturbazione e diverrebbe facile di eludere le leggi della patria che proteggono i diritti dei nazionali e nello stesso tempo loro impongono gli obblighi correlativi: » che lo stesso Tribunale Supremo con sentenza 27 novembre 1868 decideva che « la legge nazionale di ogni individuo regge i suoi diritti personali, la sua capacità di trasmettere per testamento o *ab intestato* e il *regime del suo matrimonio* o della sua famiglia », che lo stesso principio venne ripetuto nelle sentenze dello stesso Tribunale del 6 giugno 1873, del 13 gennaio 1885 e del 24 maggio 1886. E notisi che Nicola Salmeron, che fu ministro di grazia e giustizia in Spagna, a proposito della giurisprudenza del *Tribunal Supremo* di Madrid scriveva: « cette jurisprudences, comme on le sait, a force de loi en Espagne » (1). III°, Che lo stesso Salmeron, parlando a proposito di una questione agitatasi in Francia che ha molta analogia con la nostra, e intorno alla

(1) Ved. *Salmeron* e sentenze in *Journal* cit. 1882, pag. 407 più *Lehr* — *Éléments de droit civil espagnol* — Paris 1830 — *Torres Campos*. — *Principios de derecho internacional priado*, Madrid 1883 e *Elementos de derecho internac. pr.* Madrid, 1887 — *Bravo*. — *Derecho internacional privado*, Madrid 1886.

quale dovremo tornare, sosteneva come non potendo, a termini della legge spagnuola, una donna spagnuola ricevere alcuna liberalità dal padre con nazionale con dispensa da collazione, per contratto tra vivi per ragione del suo matrimonio, tale divieto doveva essere riconosciuto dai tribunali francesi: tesi del resto che la Corte di Parigi aveva ammesso con sentenza 12 marzo 1881.

Resta così dimostrato :

I° che il regime patrimoniale conjugale e il contratto di matrimonio devono esser retti dalla legge nazionale del marito;

II° che la legge nazionale del marito determina quali sono i limiti entro i quali possono le parti liberamente disporre per contratto di matrimonio.

III° che questi principî sono sanciti dal legislatore italiano e insieme anche dai legislatori austriaco e spagnuolo.

Invalidità della disposizione dell'art. 6 del contratto di matrimonio fra don Carlos e la principessa Margherita di Borbone.

Dimostrato così come il contratto di matrimonio fra don Carlos e la principessa Margherita debba esser giudicato a norma delle leggi spagnuole, vediamo se, entro i limiti da queste fissati, rimasero gli sposi nel determinare i loro rapporti patrimoniali.

Tutte le disposizioni del contratto stesso, per quanto riguardano la vita conjugale, la forma data al contratto, la conclusione sua prima del matrimonio, ecc., ecc. corrispondono perfettamente alle esigenze del diritto spagnuolo, in quanto determina la validità e gli effetti di un contratto di matrimonio di uno spagnuolo con una straniera stipulato all'estero (ved. articoli 9 e 11 Cod. civ. spagnuolo).

Se non che gli sposi non si limitarono a determinare il loro regime patrimoniale *durante il matrimonio*, ma stabilirono nel contratto stesso quale sorte dovesse avere il capitale costituitosi in dote dalla moglie, dopo la morte di questa, e venne stabilito che, premorendo essa al marito, questo, durante l'esistenza dei figli, ne godrebbe l'usufrutto, (articolo VI del contratto).

Se gli sposi fossero italiani nessun dubbio intorno alla validità di questo patto potrebbe esser sollevato. — E' noto infatti come il nostro le-

gislatore, sebbene vieti reiteratamente i patti concernenti la successione di una persona vivente, considerando come contrario alla morale che si facciano sorgere delle aspettative, la realizzazione delle quali sia subordinata alla morte di un determinato individuo: malgrado ciò, malgrado che nelle disposizioni generali sul contratto di matrimonio sia espressamente dichiarato che in esso gli sposi non possono fare alcuna convenzione o rinuncia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni, pur non di meno ha scritto l'articolo 1398 « Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivente.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente, se se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito. »

« Ora, dice giustamente il Bianchi (1) che cosa è questo lucro se non un patto di futura successione? Che cosa è la disposizione dell'art. 1398, se non una eccezione alla regola generale degli articoli 954, 1118, 1460 Cod. civ. ammessa per il favore specialissimo dal quale sono circondate le convenzioni matrimoniali? »

Se gli sposi quindi fossero italiani, nessun dubbio che la disposizione dell'art. VI del contratto di

(1) Bianchi Emilio — Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniugi — Pisa 1898 — Cap. I § 4.

matrimonio si adagerebbe perfettamente nell' ipotesi prevista e permessa dall'art. 1398 Cod. civ.

Ma vediamo se ed in quanto in questa materia il Cod. civ. spagnuolo differisce dal nostro.

Nelle disposizioni generali relative ai contratti all'art. 1271 è stabilito: « Pueden ser objecto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres aun la futuras. »

« Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la division de un caudal conforme al articulo 1056.»

« Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios à las leyes ò à las buenas costumbres » di cui l'esatta traduzione è: « Possono essere oggetto di un contratto tutte le cose, anche le future, che non sono fuori del commercio degli uomini. — Tuttavia sopra una successione non aperta *non si potrà concludere altri contratti che quelli* di cui l'oggetto è di fare tra vivi la divisione di una eredità, conformemente all'art. 1056 — Possono egualmente formare oggetto di contratto tutte le prestazioni che non sono contrarie alle leggi e ai buoni costumi ».

E l'art. 1056, cui il 1271 si riferisce, prescrive: « Quando il testatore avrà fatto per atto tra vivi o di ultima volontà la divisione dei beni della sua successione, questa avrà valore in quanto non porti pregiudizio alla legittima degli eredi necessari. Il padre, che nell'interesse della sua famiglia desidera conservare intatta una impresa agricola, indu-

striale o commerciale, potrà usare della facoltà accordata da questo articolo, prescrivendo di fornire in denaro la legittima degli altri figli ».

Unica eccezione quindi che il legislatore spagnolo permetta al divieto dei patti su future successioni è questa della divisione fra discendenti fatta dagli ascendenti: *unica: non si potranno concludere altre convenzioni che*, ecc. ecc., scrive il legislatore.

Nè poi, quando regola il contratto di matrimonio, fa alcuna eccezione a questo principio informatore di tutti i contratti: ma anzi esso, replicatamente, a quella disposizione si riferisce: infatti nell'art. 1315: « Quelli che si uniscono in matrimonio potranno concludere le loro convenzioni prima di celebrarlo, stipulando le condizioni della società coniugale relativamente ai beni presenti e futuri *senza altre limitazioni che quelle stabilite in questo codice*. Art. 1316. Nei contratti, ai quali si riferisce l'articolo precedente, le parti non potranno stipulare niente che *sia contrario alle leggi* e ai buoni costumi, o che diminuisca l'autorità che appartiene rispettivamente nella famiglia a ognuno dei futuri sposi. *Ogni stipulazione che non si conformerà alle prescrizioni di questo articolo sarà tenuta per nulla.* »

E più avanti, quando sono determinate le norme per la costituzione e l'amministrazione della dote, in nessuna disposizione venne fatta eccezione alla disposizione dell'articolo 1271: non solo, ma fissando le regole per la restituzione della dote, il Codice

stabilisce, art. 1365: «La dote è restituita alla donna o ai suoi eredi nei casi seguenti: 1.° Quando il matrimonio è sciolto o dichiarato nullo... Art. 1379. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie gli interessi e i frutti della dote da restituirsi corrono a profitto degli eredi, dal giorno della dissoluzione del matrimonio: » e nè nell' art. 1365 nè nel 1378 nè in altri è aggiunto, *salvo diversa stipulazione delle parti*, come il legislatore aggiunge quando concede una certa libertà ed efficacia alla volontà dei contraenti.

Finalmente il legislatore prevede e ammette che, per eccezione all'art. 1271, possano nel contratto di matrimonio le parti promettere di *mejorar* i figli, « Art. 826. La promessa *de mejorar o no mejorar*, fatta per scrittura pubblica nelle capitolazioni matrimoniali sarà valida, » ma nel titolo seguente: « Derechos del conyuge viduo » non prevede e non ammette alcuna eccezione, in favore dei coniuge superstite, al principio generale dell'art. 1271.

I giuristi spagnuoli del resto, non hanno dubbio alcuno intorno alla invalidità, secondo il loro diritto, dei patti di futura concessione e quindi anche dei lucri dotali: il de Ulzurrun y Orue esponendo i principii generali in materia di obbligazioni convenzionali scrive (1): «Pueden ser objeto de los contratos las cosas presentes o futuras que caen bajo el dominio del comercio de los hombres, asi como todas las hechas o servicios, que no sean

(1) *Ulsurrun y Orue*. — Tratado legal de las obligaciones y contratos segun elCodigo civil espanol — Valencia 1893, pag. 133.

contrarios à las leyes ó las buenas costumbres : pero por el contrario no puede serlo la herencia futura à menos que el contrato tienda à su particion entre vivos ».

E l'Otero y Valentin: « Pueden ser objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios à las leyes o à las buenas costumbres. Por tanto puede contratarse sobre todas las cosas que no estan fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la division de un caudal » (1).

Non credasi poi che tutte quelle disposizioni, dalle quali risulta la invalidità dei patti su successione futura, siano state accolte come un principio nuovo nel Codice del 1889 e che differenti regole avessero vigore in Spagna nel 1867, quando cioè don Carlos e la principessa Margherita stipularono il loro contratto di matrimonio; il codice del 1889 nulla innovò su questo punto. Anzitutto la codificazione dell'89 non ebbe altro scopo che di fissare le norme già vigenti in Spagna « senza altro fine o proposito che di regolarizzare, dichiarare e armonizzare i precetti della nostra legge » come ordinava la Base I.^a della legge 11 maggio 1888, con la quale si fissavano i criteri che dovevano esser seguiti nella codificazione: inoltre le Siete Partidas, (ley 11-13, tit. 11, Partida IV e la ley 33,

(1) *Otero y Valentin*. — Tratado elemental del derecho de obligaciones segun el libro IV del Código civil espanol. — Valladolid, 1893, pag. 50.

tit. 11, Partida V) che avevano pieno vigore nel 1867 e fino al 1889, vietavano i patti su futura successione: il Lehr, diligente espositore del diritto spagnuolo anteriore alla codificazione, così parlava della costituzione della dote: « Elle peut être constituée, promise au augmentée, soit avant, soit après la célébration du mariage, purement et simplement ou sans condition, à terme ou pour un temps incertain, actuellement ou pour une époque à venir, en un mot, sans toutes les clauses et modifications permises en matière de contrats ordinaires et non contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. *Elle ne saurait néanmoins être constituée ou promise pour valoir à dater de la mort de la femme, parce qu' alors elle ne servirait point pendant le mariage et se trouverait subordonnée à une clause immorale* ».

Ora la disposizione dell'art. 6 del contratto di matrimonio cade precisamente nella disposizione proibitiva dell'art. 1271 del Cod. civ. spagnuolo e delle leggi anteriori. In essa la sposa costituisce un lucro dotale sulla sua successione futura, attribuisce al marito l'usufrutto sulla somma che si costituiva in dote, attribuendone la proprietà ai figli nascituri. E il vincolo che essa credeva potersi validamente imporre, obbligandosi di fronte al marito, risulta chiaramente anche da due fatti: I.° che nell'art. VIII del contratto stesso la principessa si riserva la facoltà di disporre per testamento di tutti i beni mobili e immobili che formeranno il suo *patrimonio particolare*, obbligandosi così a non disporre del capitale costituitosi in dote, che non poteva

per ciò formar parte del suo patrimonio particolare; II.° che corrispondentemente a questo obbligo che essa credeva di essersi assunta, nel testamento non dispone, non parla anzi neppure, della sua dote.

Tutte le caratteristiche del patto di futura successione si riscontrano dunque nella disposizione dell'art. VI: è conseguente quindi ammettere che, per le ragioni sopra esposte, siano ad esso applicabili gli articoli 1271, 1315 e 1316 del Cod. civ. spagnolo; e sia quindi da ritenersi nullo.

A maggior appoggio di questa nostra opinione crediamo opportuno riferire quanto dicono il Salmeron e il Rolin a proposito di due casi grandemente analoghi al nostro.

Nell'aprile 1870 il conte Garcia de la Palmira, spagnolo, sposava a Roma la figlia sua al conte Antonelli, suddito pontificio, e le costituiva in dote una certa somma. Inoltre nel contratto di matrimonio le faceva donazione, per anteparte e con dispensa di collazione, del quarto dei beni che si trovassero alla sua morte: nel 1873 il Garcia moriva lasciando molti beni mobili e immobili situati in Francia. Gli altri eredi promossero allora una azione davanti ai tribunali francesi, sostenendo, a norma del diritto spagnolo, la invalidità della donazione; e poichè il tribunale francese di primo grado applicò erroneamente al caso l'art. 1082 e seg. del Codice francese, giudicando erroneamente della questione sulla base del diritto francese e dichiarando valida la donazione in virtù appunto degli articoli 1082 e seg., il Salmeron ex ministro spagnolo di grazia

e giustizia giustamente osservava (1): « Comment peut-on édicter une semblable disposition lorsqu'on reconnaît qu'aux termes de la loi espagnole une fille ne peut recevoir aucune libéralité avec dispense de rapport par contrat entre vifs en vue de la dot ou à raison de son mariage? Est-ce pour justifier cette disposition qu'on suppose que la loi espagnole ne défend pas la donation précipitaire faite en vue de la dot sur les biens que le donateur laissera à son décès? Mais cette supposition est absolument gratuite. La loi 6, tit. III, livre X de la Novissima Recopilacion défend de « donner en vue de la dot ou à cause de mariage de fille, le tiers ni le cinquième de ses biens et ordonne qu'on ne s'entende pas pour avantager la fille ni expressément, ni tacitement, sous peine que tout ce qu'il aura été donné en plus de sa légitime à cause de son mariage soit toujours perdu ». Il n'y a donc pas lieu à la distinction spécieuse que prétend établir le jugement dont il s'agit, lorsqu'il considère la donation faite à la comtesse Antonelli comme ayant la nature mixte d'un acte entre vifs et d'une promesse de préciput sur les biens que le donateur laissera à son décès, parce que la loi condamne expressément tout préciput fait à cause de mariage. » E la Corte di Parigi infatti ha riformato il giudicato del tribunale e annullato la donazione (2).

Il Rolin poi, parlando appunto dei patti suc-

(1) *Salmeon*. — Donation faite par un espagnol, etc. — Journal cit. 1882, pag. 405.

(2) 12 marzo 1881, Journal cit. 1881, pag. 355.

cessori nel contratto di matrimonio e della legge che deve regolarli, scrive (1) « quant aux lois qui, sans imposer ou exclure un régime déterminé, limitent dans une certaine mesure la liberté des conventions matrimoniales, nous estimons qu'il y a lieu d'appliquer la loi nationale à l'exclusion de toute autre, dès qu'il s'agit de dispositions fondées uniquement sur l'intérêt de la bonne organisation du mariage et de la famille nationale. — Quant à la question de savoir quel est l'effet d'une institution qui constitue un pacte successoire, dans un pays où elle est exceptionnellement autorisée entre futurs époux, lorsqu'elle a été faite par la future épouse appartenant à un État dans lequel elle est interdite, en faveur du futur époux appartenant à un pays dans lequel elle est autorisée, il y a lieu de distinguer. Si c'est la future épouse qui dispose de cette manière au profit d'un Belge ou d'un Français, nous estimons que la disposition doit être validée parce qu'elle va devenir Française ou Belge par son mariage, parce que la famille qu'il s'agit de fonder sera française ou belge, parce que l'État auquel appartient cette famille est naturellement appelé à apprécier ce qu'exige sa bonne organisation, son intérêt. Mais la question se présente tout autrement si c'est le mari instituant qui est incapable d'après sa loi nationale. Le mariage ne le fait pas changer de nationalité. Après comme avant, il restera sous le coup de l'incapacité établie par sa loi nationale.

(1) *Rolin* — Op. cit. — Vol. I § 486.

D'ailleurs, le famille qu'il s'agit de fonder n'est pas une famille française ou belge: c'est une famille étrangère, et le législatour belge ou français n'est point celui qui a l'intérêt principal à sa bonne organisation ».

Le conseguenze e le applicazioni di tali dottrine al caso nostro sono così evidenti, ch'è inutile dimostrare quanto esse vengano in appoggio alla sostenuta invalidità dell'art. VI del contratto di matrimonio in questione.

Data la validità della disposizione dell'art. VI del contratto, quale ne debba essere l'interpretazione.

Infine, anche volendo ammettere la piena validità dell'art. VI del contratto di nozze, la più semplice ed evidente interpretazione di esso dovrebbe condurre a negare a Don Carlos un diritto illimitato a godere l'usufrutto sulla somma di fiorini 773.800, senza essere obbligato a contribuire ai bisogni dei figli: e ciò perchè dalle espressioni adoperate nell'art. VI e dal complesso dell'articolo e del contratto, chiaro apparisce che l'usufrutto non è stato costituito ad esclusivo personale vantaggio del coniuge superstite.

Nell'art. VI la principessa Margherita di Borbone, dopo aver determinato a chi spetti, dopo la sua morte, la proprietà della somma che si costituiva in dote, chiamando i figli alla successione anche di questa, attribuisce al marito l'usufrutto di questa somma e prevede le varie possibili ipotesi di premorienza sua o del marito con figli o senza, condizionando il godimento dell'usufrutto ai varî possibili casi. — Se la principessa avesse stabilito che, dopo la sua morte, il marito godrà dell'usufrutto sulla somma che essa si costituiva in dote, nessun dubbio che tale disposizione avrebbe dovuto intendersi come fatta a personale ed esclusivo vantaggio del marito: ma così non è: la principessa stabilì invece che « il marito ne godrà fintantochè duri questo matrimonio e durante *la esi-*

stenza dei figli che sopravvivessero alla loro madre ». La *esistenza dei figli* è dunque la condizione necessaria affinchè Don Carlos possa godere le rendite di quel capitale. Se per una strana ipotesi dovessero morire tutti i figli che ebbe dal suo matrimonio con la principessa di Borbone, egli dovrebbe cessare d'al goderne, dal momento della morte dell'ultimo figlio: e ciò è ripetuto anche più esplicitamente, se possibile, nell'ultimo alinea dell'art. VI. « Nel caso in cui il Serenissimo Principe Don Carlos di Borbone sopravvivesse alla Serenissima Principessa, futura sposa, e che restasse senza figli dal suo matrimonio con lei, la dote sarà resa agli eredi naturali o testamentari della Serenissima Principessa ». — È dunque *certo* che l'usufrutto doveva esser lasciato al marito superstite esclusivamente *in considerazione dei figli*.

Che tale usufrutto del resto fosse costituito soltanto in favore dei figli, è cosa che don Carlos stesso riconobbe in due modi: I.° col far pagare alla moglie le rendite dotali dal momento in cui essa si separò dal marito per vivere coi figli, fino al giorno della sua morte. II.° col domandare, dopo la morte della moglie, al Gran Maresciallo che venissero separate tante carte valori da costituire una rendita di fiorini 32,500 (rendita del capitale già dotale) e che le rendite fossero consegnate al procuratore di don Carlos *perchè le impieghi per gli Ill.mi figli della defunta duchessa di Madrid*.

D'altronde è pure certo che l'usufrutto viene lasciato al marito individualmente e personalmente,

nè si parla di obblighi speciali che il marito abbia verso i figli in relazione a questo usufrutto. Ora da queste due disposizioni apparentemente contraddittorie ci sembra risulti chiara l'intenzione della principessa Margherita, di voler lasciare l'usufrutto al coniuge superstite non come tale, ma come padre, come capo e rappresentante della famiglia: è la famiglia, nella ordinaria sua unità morale e materiale, che è beneficata: ed è al capo di famiglia che il beneficio è direttamente assegnato, affinchè ne usi per la paterna autorità sua a vantaggio della società famigliare, a vantaggio quindi, non già personale esclusivo suo, ma anche a vantaggio dei figli. La persistenza della unità morale e materiale, della famiglia ci sembra essere la tacita ma sicura condizione della concessione dell'usufrutto medesimo. Avvertasi poi che questa interpretazione è avvalorata massimamente dall'esame della legislazione spagnuola in quel tempo vigente e dal complesso dei diritti che secondo essa spettava al padre. — Secondo le *Siete Partidas* infatti, che completamente regolavano questa materia fino alla promulgazione della legge 18 giugno 1870 sul matrimonio civile, la patria potestà non spettava che al padre. La Ley 2, tit. 7. Partida IV diceva espressamente che la madre non teneva i figli suoi sotto la sua potestà e si poteva dedurre con certezza dalla Ley 8 stesso titolo, che essa non godeva affatto dei diritti inerenti a questa potestà: infine il titolo 18, che trattò dei modi di estinzione della potestà paterna, non parlava

altro che del padre e non impiegava che il singolare.

Il padre solo aveva, relativamente ai suoi figli, le attribuzioni « di legislatore, di giudice, di tutore e di signore » come si esprimeva P. Gomez la Serna nel più diffuso e autorevole trattato di diritto civile che allora vi fosse in Spagna: (1) « legislatore in quanto loro traccia le regole di condotta; giudice perchè può correggerli, castigarli e diseredarli; tutore in quanto provvede alla loro educazione e al loro mantenimento e li rappresenta in giustizia; signore (senor) perchè profitta del loro lavoro e dei loro beni... »; ed oltre a ciò aveva il padre una lunga serie di diritti, quale quello di esigere dai figli onore, rispetto, assistenza ed obbedienza e di poter costringere i figli a vivere presso di lui fino al momento della loro emancipazione (2); e badisi che allora non si poteva parlare di emancipazione legale: questa è una conseguenza del matrimonio o della maggior età soltanto per opera del legislatore del 1870 (Legge 18 giugno 1870 art. 64): fino a quell'epoca e quindi nel 1867, quando gli sposi stipulavano il loro matrimonio, in materia di patria potestà prevaleva ancora il principio romano, e al padre spettavano larghi diritti sui beni del figlio non emancipato. (3) Date queste disposizioni della legge spagnuola, allora vigente,

(1) *P. Gomez la Serna y J. M. Montalban* — Elementos del derecho civil y penal de Espana — 3 vol. Madrid 1877 - 12^a edizione.

(2) Proemio, tit. 19 Partido IV — Ley 17, Partido IV — 9, tit. 8 Partido VII.

(3) *Lehr* — Elem. de dr. civil espagnol — N. 187, 188 e 199.

e dovendosi, col matrimonio di don Carlos con la principessa Margherita, costituire una famiglia spagnuola, era naturale che, anche volendo provvedere al vantaggio dei figli nascituri, la sposa chiamasse il marito a godere dell'usufrutto, come capo di famiglia, come rappresentante della unità familiare, che era allora anche più forte di quanto non sia per diritto italiano e per diritto spagnuolo ora vigente.

Questo concetto dell'unità morale e materiale della famiglia, posto a base informatrice di tutto l'art. VI, risulta chiaramente anche dalle disposizioni fatte in vista della premorienza del marito: « Nel caso, vi è detto, che la serenissima Principessa sopravviva al Principe Serenissimo suo sposo, e che essa abbia dei figli, essa avrà il godimento della dote. Nel caso in cui non avesse figli o se morissero prima di lei, la dote ritornerebbe la sua proprietà libera ». Ora badisi che questo vincolo che la sposa pone a sè stessa e ai beni suoi, è frutto di un errore, quello di parlare di dote quando il marito sia morto, quando cioè, sciolto il matrimonio, i beni che la donna s'era costituita in dote cessano di avere questa speciale caratteristica dotale e ritornano sua libera proprietà. Altro errore poi quello di supporre che il proprietario possa obbligarsi di fronte a sè stesso a non esercitare, su certi beni suoi altro diritto che il godimento. Ma il primo errore è spiegabile, intendendo appunto che questa somma, anche quando per la morte del marito non è più dote, rimanga sempre legata alla famiglia:

il secondo errore non è più tale, se si pensi che con quella disposizione non già di fronte a sè, ciò che sarebbe assurdo, ma di fronte ai figli e finchè questi fossero in vita, si obbligava la principessa a non esercitare sui propri beni altro diritto che il godimento. Le quattro disposizioni dell'art. VI sono strettamente correlative le une con le altre: se non ci sono figli, nessun usufrutto al marito superstite, nessun vincolo alla superstite moglie: se figli vi sono e finchè vivono, usufrutto al marito vedovo o vincolo alla vedova. Sono sempre i figli quelli cui si pensa e a favore di cui si dispone, e per essi il padre o la madre, che si suppongono naturalmente in unione morale e materiale coi loro discendenti diretti. Ora, come sarebbe da ritenere assurdo il vincolo che poneva a sè la sposa, se non sia in questo senso inteso, altrettanto sarebbe ingiusto ritenere costituito l'usufrutto a favore personale dello sposo, anche in mancanza dell'unità familiare.

Ora è noto, e non sta a noi provarlo, come don Carlos si sia sempre dimostrato poco sollecito della cura dei figli suoi, lasciandoli alla madre finchè questa visse, affidandoli a terzi dopo la sua morte: come dal 1882 i due conjugi abbiano effettivamente vissuto separati: come infine don Carlos sia passato in seconde nozze con la principessa Maria di Rohan, sempre rimanendo lontano dai figli di primo letto.

E' possibile quindi ammettere nel padre il diritto di godere per sè, personalmente, l'usufrutto? Non lo crediamo: l'unità morale e materiale della

famiglia è infranta, manca quindi la ragione prima, la condizione necessaria, come dimostrammo, della esistenza dell'usufrutto.

Se si ammettesse tale facoltà in don Carlos, ne discenderebbero queste due conseguenze veramente ripugnanti:

I. che di tale usufrutto, costituito principalmente a favore dei figli, ne verrebbe ora indirettamente a godere, ad esclusione dei figli di primo letto, la seconda moglie di don Carlos;

II. che i figli verrebbero ad essere trattati in modo peggiore dei terzi, eredi della principessa Margherita in mancanza dei figli.

Mentre infatti, secondo l'ultimo capoverso dell'art. VI, in caso di premorienza della moglie e in mancanza dei figli, i beni che costituivano la dote sarebbero andati agli eredi legittimi o testamentari della moglie, senza che il marito su di essi potesse godere usufrutto veruno, nel caso invece verificatosi della esistenza di figli, potrebbe il padre godere liberamente della somma già costituita in dote, in danno dei figli medesimi. E da ciò anche un'ultima conseguenza veramente assurda: che cioè bisognerebbe supporre che la principessa Margherita, nel fissare le disposizioni dell'art. VI, si sia mostrata più sollecita dell'interesse dei terzi che non di quello dei propri figli.

Per dare quindi una qualche unità e qualche significato a tutte le disposizioni dell'art. VI è necessario inevitabilmente ammettere come sottintesa la clausola e la condizione della persistenze

della unità morale e materiale della famiglia: altrimenti e senza della quale deve ammettersi che la somma costituita in dote ricada ai figli, di cui è divenuta proprietà nuda dopo la morte della madre in base al capoverso I. dell'art. VI.

Conclusione.

Per le ragioni esposte siamo pienamente convinti di quanto segue:

I. essere i tribunali italiani competenti a conoscere delle azioni promosse dalla principessa Elvira di Borbone;

II. appartenere don Carlos di Borbone ed aver appartenuto, dal momento del matrimonio, la moglie sua alla nazionalità spagnuola;

III. dover i tribunali italiani ordinare la divisione della successione della principessa Margherita di Borbone sulla base del diritto successorio spagnuolo e delle disposizioni testamentarie sue;

IV. dovere il contratto di matrimonio fra don Carlos e la principessa Margherita, esser giudicato secondo il diritto spagnuolo e quindi;

V. esser nulla la disposizione dell'art. VI del contratto stesso;

VI. infine, anche supponendola valida, essere inefficace e decaduta per mancanza della condizione necessaria su cui era fondata.

Prof. dott. G. E. BUZZATI, estensore

Prof. dott. E. CATELLANI.

Milano-Padova, marzo 1899.



Testamento di S. A. R. la Principessa Margherita di Borbone
Duchessa di Madrid in data Viareggio, 5 Dicembre 1891.

. Je nomme mon Frère Robert mon Exécuteur Testamentaire en l'autorisant a déléguer qui bon Lui semblera pourvu que ce soit une personne énergique, et que le fasse exécuter scrupuleusement mon testament

Ma fortune déposée en partie chez Rothschild de Vienne, en partie chez Rothschild de Paris, et entre petite partie confiée à Lasuen sera divisé en 4 parts dont trois à mes 3 Filles Elvira, Beatrice, et Alice et la 4^{me} divisée en deux entre Blanca et Jaime qui ont été avantages par le Duc de Modene et par ma Tante.

Je legue les biens que j'ai en Italie, la Tenuta Imbarcati ma part de ce qu'il contient à mes 4 Filles Bianca, Elvira, Alice et Beatrice les priant de laisser Esparza l'administrer, car il sait aussi les charges que y présent.

Toutes les pensions que seront trouvées à ma mort et dont le capital est à Frohsdorf seront continuées Je legue à mon Fils Jaime ma riviere de diamants venant de la Duchesse de Modene Mère de ma Belle Mère.

Je lui legue aussi le Collier de diamants de Marie Antoniette (avec les poires)

Le reste de mes bijoux — sans les legs sera divisé en 4 parts égales (après avoir été estimé) entre mes 4 Filles.



..... - , · Je demande pardon à mon mari,
 et à toutes les personnes que j'aurais offensées dans
 ma vie, et je pardonne de grand coeur à tous ceux
 qui m'ont fait du mal comme j'espère que Dieu me
 fasse miséricorde.

Codicillo in data Viareggio 5 luglio 1892.

.....

Les dentelles serant estimées et partagées en
 parts égales entre mes 5 Enfants.....

**Contratto nuziale fra S. A. R. Don Carlos di Borbone e S.
 A. R. la principessa Margherita di Borbone in data
 Frohsdorf 3 febbraio 1867.**

Art. 2^{me}

La constitution de la dot ayant pour objet de
 mettre les époux en état de pourvoir convenable-
 ment aux dépenses de leur maison, la rente for-
 mant la dot sera payée au mari par anticipation,
 de trimestre en trimestre à partir du jour du ma-
 riage.

Moyennant quoi, il prend à sa charge les ho-
 noraires et gages de toutes les personnes nécessaires
 à appeler, en service d'honneur ou de domesticité
 auprès de lui et de la Princesse son épouse, et
 tous les autres frais quelconques sans aucune ex-
 ception.

Art. 4^{me} — Son Altesse Royale Don Carlos de Bourbon pour contribuer aux frais et à l'entretien de son nouvel état de maison, déclare apporter une somme annuelle de douze mille cinq cents florins d'Autriche en banquenotes, et la validité de cet engagement résulte d'actes qui ont été mis sous les yeux de Monsieur le Comte de Chambord.

Art. 5^{me} — Le Prince Don Carlos donnera et assignera mensuellement à la Sérénissime Princesse épouse à titre d'épingles, de toilette et de dépenses personnelles, une somme convenable à sa naissance et à son rang et qui pourra être modifiée suivant les événements à venir.

Art. 6^{me} — La dot, après le décès des Princes futurs époux appartiendra aux enfants qui naîtront de ce mariage. Le Prince Don Carlos en jouira pendant la durée de ce mariage, et pendant l'existence des enfants qui survivraient à leur mère. Si la Sérénissime Princesse survit au Prince Sérénissime son époux, et qu'elle ait des enfants, elle aura la jouissance de la dot. Dans le cas où elle n'aurait pas d'enfants, s'ils décédaient avant elle, la dot redeviendrait sa propriété libre. Dans le cas où le Sérénissime Prince Don Carlos de Bourbon survivrait à la Sérénissime Princesse future épouse et qu'il resterait sans enfant de son mariage avec elle, la dot serait rendue aux héritiers naturels ou testamentaires de la Sérénissime Princesse.

Art. 7^{me} — Si la Sérénissime Princesse Marguerite survit au le Sérénissime Prince Don Carlos son époux, et que elle ait des enfants mi-

neurs elle considérera comme un de ses devoirs les plus sacrés et les plus chers, de se charger de la tutelle de ses enfants.

Articolo 8^{mo} — La Sérénissime Princesse aura la faculté de disposer par testament de tous les biens meubles et immeubles, qui formeront son patrimoine particulier. Si elle meurt sans laisser de testament, son héritage passera à ses héritiers naturels.

Quant aux effets précieux quelconques, bijoux, diamants, objets d'or ou d'argent, qui se trouveraient appartenir à la Sérénissime Principesse Marguerite au jour de son décès, il en sera dressé un inventaire exact, et ils seront remis sans délais avec ses biens meubles et immeubles à ses héritiers naturels ou testamentaires



192003



Indice

Esposizione della questione	Pag. 3
Competenza dei Tribunali italiani a giudicare delle azioni promosse dalla principessa donna Elvira di Borbone davanti agli stessi	» 44
a) Se la competenza dei tribunali italiani venga meno per il fatto che don Carlos non rinunciò alle sue pretese alla corona di Spagna	» ivi
b) Ecceppita incompetenza dei tribunali italiani per la competenza personale del Gran Maresciallato di Corte in Vienna su alcuni dei convenuti	» 19
c) Competenza dei Tribunali italiani a norma degli articoli 105 numeri 1 e 3 e 106, n. 1 Cod. proc. civ. it.	» 23
A quale nazionalità appartengano don Carlos di Borbone, la moglie e i figli suoi	» 37
Divisione della successione della principessa Margherita di Borbone	» 46
Da quale legge sia retto il contratto di matrimonio di due stranieri, secondo le disposizioni del Tit. prei. Codice civile italiano e i principii di diritto internazionale privato	» 55
Invalidità della disposizione dell'art. 6 del contratto di matrimonio fra don Carlos e la principessa Margherita di Borbone	» 81
Data la validità della disposizione dell'art. VI del contratto, quale ne debba essere l'interpretazione	» 92
Conclusione	» 99
Testamento di S. A. R. la Principessa Margherita di Borbone	» 100
Contratto nuziale tra S. A. R. Don Carlos e S. A. R. la Principessa Margherita di Borbone	» 101



~~11905~~

